

ISSN 1971-9892

**Strumenti d'intelligenza artificiale e
responsabilità professionale nell'attività forense**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

FABIO PACINI

20 luglio 2026

FABIO PACINI

Strumenti d'intelligenza artificiale e responsabilità professionale nell'attività forense

TITLE *AI Tools and Professional Liability in Legal Practice*

ABSTRACT Il contributo esamina l'impiego di strumenti d'intelligenza artificiale nell'attività forense. Muovendo dalle prime emersioni giurisprudenziali relative a citazioni inesatte o allucinate, si sostiene che l'uso dell'IA non imponga necessariamente la creazione di nuove categorie giuridiche, ma richieda piuttosto l'applicazione e l'aggiornamento dei principi già consolidati in materia di responsabilità professionale. L'attenzione si concentra quindi sulle fonti europee e interne, sui documenti deontologici dell'avvocatura e sulle condizioni d'uso di alcune piattaforme operanti nel mercato italiano, con specifico riguardo ai profili di riservatezza, protezione dei dati e sicurezza informatica.

This article examines the use of artificial intelligence tools in legal practice. Starting from the first judicial decisions concerning inaccurate or hallucinated citations, it argues that the use of AI does not necessarily require the creation of new legal categories, but rather the application and updating of established principles of professional liability. The analysis then focuses on European and domestic sources, professional conduct documents issued by the legal profession, and the terms of use of selected platforms operating in the Italian market, with specific regard to confidentiality, data protection, and cybersecurity.

KEYWORDS Intelligenza artificiale; Professione forense; Responsabilità professionale; Controllo umano

Artificial intelligence; Legal practice; Professional liability; Human oversight

AUTHOR Professore associato di diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi della Toscana
Affiliato Istituto DIRPOLIS e Centro HEALTH – Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa



Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione dell'Autore al Convegno dal titolo *"Declinazioni, strumenti e prospettive della sovranità digitale"*, svoltosi presso l'Università degli Studi di Genova l'11 e il 12 novembre 2025.

* * *

SOMMARIO 1. Introduzione – 2. Di cosa parliamo quando parliamo d'IA per avvocati: cenni alle funzioni di alcuni strumenti per il mercato italiano – 2.1. I *disclaimer* a confronto: sempre la stessa storia? – 2.1.1. La peculiarità dell'analisi dei documenti applicata ai fascicoli di un processo – 3. L'utilizzo delle piattaforme d'IA nel contesto delle diverse forme di responsabilità professionale – 3.1. Responsabilità deontologica – 3.2. Profili di responsabilità contrattuale – 3.2.1. Il parametro della diligenza – 3.2.2. Il nesso di causalità – 3.2.3. Il danno risarcibile – 3.3. Personalità dell'incarico e modelli organizzativi – 4. Conclusioni

1. Introduzione

Il primo atto processuale che in Italia risulta depositato su di un supporto informatico aveva la forma di un *floppy disk* contenente un file con un ipertesto¹. Era il 1998, ma vi si possono leggere affermazioni a tutt'oggi d'interesse²: anzi, è proprio da tali affermazioni, oggi poco note³, che si ritiene opportuno partire.

Il deposito in *floppy* rappresentava in quel momento una voluta provocazione, e vi si premette che «[s]i potrebbe obiettare che una memoria ipertestuale “stimoli” il Giudice a trascurare i dati difensivi non ritenuti d'indispensabile conoscenza, rispetto ai quali Egli potrà evitare il collegamento ipertestuale. Ma quest'obiezione può essere facilmente superata considerando che il Giudice potrà evitare la lettura di tali dati anche in un documento tradizionale; anzi, qualora si consideri una memoria difensiva composta di decine di pagine, il Giudice di fronte ad essa potrà avvertire un senso di smarrimento soprattutto in quei casi in cui vorrà recuperare solo certe informazioni. Tale smarrimento, viceversa, non avrà motivo di essere nel caso di una memoria ipertestuale che, pur potendo contenere una quantità enorme d'informazioni, consentirà al giudice un velocissimo reperimento del dato di suo interesse con un semplice clic del *mouse*, oltre alla possibilità di mettere immediatamente in relazione tale dato con altri, assecondando le più idonee esigenze cognitive». Già all'epoca, dunque, era chiarissimo ad un osservatore attento come il mezzo non potesse non avere conseguenze sull'aspetto cognitivo, ma che al contempo certi aspetti negativi – come quello di “saltare” parti di testo in una lettura frettolosa – siano connaturati anche alla fruizione tradizionale, e risultino solo messi in pratica diversamente.

Ma in particolare risulta qui d'interesse, riguardando il rapporto tra avvocato e giudice, la conclusione di tali riflessioni: «[l']ipertesto serve anche al difensore per rendere più efficace

¹ Corte d'assise di Reggio Calabria, nell'ambito del processo penale n. 9/98 R.G., udienza dell'11 novembre 1998, da parte dell'avvocato Giorgio Rognetta. Il riferimento è in F. BRUGALLETTA, *Internet per giuristi. La prima guida italiana alle informazioni giuridiche online*, Esselibri, Napoli, 1999, 210 s.

² Difficoltoso, tuttavia, il reperimento: l'atto era stato pubblicato nella rivista online *Zaleuco*, oggi non più attiva, ed occorre quindi far riferimento al progetto *Internet Archive*, segnatamente [ad una “cattura” del 14 ottobre 2004](#).

³ Probabilmente, anche per la scomparsa prematura dell'Autore: si rimanda al [ricordo presente nel canale YouTube del Circolo dei Giuristi Telematici](#), del quale era stato tra i fondatori.



il ragionamento giuridico attraverso una concatenazione potenziale di numerosissimi argomenti difensivi, i quali, proprio dalla loro flessibilità e possibilità d'adattamento alle preferenze del Giudice destinatario, deriveranno un'ulteriore forza che non sarà data dalla loro semplice sommatoria. Ciò nella prospettiva di produrre un convincimento "morbido" del Giudice, che non sarà costretto a subire un *iter* argomentativo rigido, ma potrà Egli stesso adattare il proprio giudizio alla varietà d'offerte solutorie offertegli dal difensore».

In definitiva, già quasi trent'anni fa era intuibile come il superamento della – per così dire – "testualità sequenziale obbligata" del cartaceo grazie agli strumenti informatici portasse ad un diverso uso dei testi stessi⁴.

Con apparente paradosso, mentre una dichiarata e strutturale ipertestualità – nel frattempo resa esperienza continua dall'utilizzo onnipervasivo di Internet, *rectius* del web – ha faticato a trovare un punto di caduta stabile nel processo telematico propriamente inteso (che esula però dal presente scritto)⁵, negli anni più recenti si è affermato velocemente un fenomeno ben distinto da quello, che però costringe a tornare ad interrogarsi sulla natura della testualità all'interno del processo.

Il punto è stavolta quello della generazione stessa del testo, dato che l'erompere dell'utilizzo di piattaforme cosiddette d'intelligenza artificiale – e segnatamente dei *Large Language Models* (LLM) – ne ha comportato l'immediata ed imprevista immissione "a monte"

⁴ Quello sull'ipertestualità era, del resto, un tema di dibattito trasversale alle diverse discipline in quegli anni: per un esempio si rimanda alla folgorante "bustina" di U. ECO, *Non preoccupatevi per l'ipertesto*, raccolta in ID. *La bustina di Minerva*, Bompiani, Milano, 2000, 161 s. Per una panoramica sulla prospettiva della linguistica si rimanda a M. PALERMO, *Italiano scritto 2.0. Testi e ipertesti*, Carocci, Roma, 2017, in part. 78 ss.

⁵ Si fa, oggi, riferimento più volte agli ipertesti nel decreto 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile). In particolare, in tale ambito vi è il problema dei c.d. "elementi attivi", che potrebbero in vari modi falsare o comunque alterare l'integrità e l'immodificabilità di quanto depositato (cfr. E. CONSOLANDI, *La Cassazione e il processo telematico*, in *Libro dell'anno del diritto 2017*, Treccani, Roma, 2017, 519 ss.). I file depositati debbono quindi essere "privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili" per le più recenti (agosto 2024) specifiche tecniche ex articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A proposito di uso malevolo di strumenti informatici nel processo, è necessario oggi fare almeno un cenno al fenomeno della *prompt injection*. Con tale espressione s'intende l'inserimento, in un testo destinato a essere processato da un modello linguistico, di istruzioni occulte o comunque ulteriori rispetto al contenuto apparente del documento; il che può essere a sua volta agevolato da sistemi di IA, impiegati per predisporre comandi più efficaci o meno riconoscibili. Non è casuale che i primi casi emersi riguardino il Brasile, dove alcuni uffici giudiziari hanno già integrato strumenti di IA generativa nel trattamento degli atti, sia per fini concernenti il processo sia per la rilevazione di eventuali comportamenti fraudolenti. Di recente [sono emersi comandi occulti in un ricorso al TRT-8](#) (ossia il *Tribunal Regional do Trabalho* da 8ª Região, organo della giustizia del lavoro competente per gli Stati del Pará e dell'Amapá); poco dopo, [il Superior Tribunal de Justiça ha riferito tentativi analoghi diretti al suo sistema interno d'IA generativa](#), con la successiva neutralizzazione delle istruzioni malevole e l'avvio di accertamenti. In prospettiva, non è escluso che anche nel processo si inneschi una sorta di "corsa agli armamenti" tra IA: strumenti usati per redigere, occultare o potenziare istruzioni malevole ed altri impiegati per individuarle, neutralizzarle o – quantomeno – attestarne la presenza.

del processo ed in una fase quasi priva di regole in sé, ovvero nella predisposizione degli atti processuali.

Ciò, quindi, ben prima di qualunque intervento regolatorio o anche solo di commento e riflessione. È tuttavia una prospettiva che – a parere di chi scrive – non deve scandalizzare né preoccupare in sé, risultando una consueta conseguenza di diffusioni rapide di tecniche di successo; soprattutto se, come in questo caso, buona parte di tale successo è quella di avere un *entry level* bassissimo, quantomeno in apparenza e se non ci si cura degli *output*.

Ad oggi, il compito di un commento a ciò che accade, di una ricostruzione che tenti di dare qualche coordinata concettuale ma anche dello stesso regolatore deve partire dagli elementi appena esposti, ancor prima di cercare le più precoci emersioni del fenomeno: emersioni che non possono che essere giurisprudenziali, appunto alla luce del fatto che l'utilizzo nei fatti ha preceduto ogni specifico intervento regolatorio.

Eppure, tali prime emersioni giurisprudenziali non appaiono, in realtà, significative sul lungo periodo: è pur vero che alcune hanno avuto una qualche eco mediatica, ma se le si esaminano più da vicino si tratta sempre di argomenti *ad abundantiam*, in presenza di un uso dilettesco dell'IA nel contesto di prestazioni professionali comunque scadenti. Il punto di attacco processuale è invariabilmente quello della responsabilità aggravata ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., e se in alcuni casi i suoi presupposti vengono ravvisati (Tribunale di Latina, sentenze n. 1034 e n. 1035 del 24 settembre 2025 e Tribunale di Torino, sent. n. 2120 del 16 settembre 2025) in altri – tutto sommato analoghi, ma complessivamente meno irritanti per il giudice inserendosi in una difesa coerente – la parte difesa dal professionista maldestro va esente da responsabilità, malgrado l'immane "tirata d'orecchie" (Tribunale delle Imprese di Firenze, ordinanza del 14 marzo 2025). Sullo stesso tono di rimprovero si segnala la sentenza del Tribunale di Siracusa, Sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338, che condanna ex art. 96 c.p.c. lamentando non solo riferimenti inconferenti, ma la creazione di interi – e non brevissimi – "virgolettati" inesistenti delle sentenze citate, trasfusi negli atti processuali.

Com'era immaginabile, in tempi ancor più recenti anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi, a sua volta lamentando la presenza, in un ricorso, di «richiami giurisprudenziali [che] risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all'utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate» (Cass. Sez. VII, ord. 27 febbraio 2026 n. 11431).

Più diffusamente, altra sezione ha qualificato il richiamo, sempre nel ricorso, a precedenti giurisprudenziali inventati o "allucinati" da sistemi di intelligenza artificiale come un «indice particolarmente significativo di colpa qualificata» e, perciò, come ragione idonea a giustificare «l'irrogazione di una sanzione più elevata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [in materia di condanna alle spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o d'inammissibilità del ricorso per cassazione]», ove emerga l'assenza del «minimo controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fonti invocate». La maggiore entità della sanzione è motivata



dalla Corte attraverso una pluralità di indici, che appaiono destinati a costituire una sorta di *vademecum* per il prossimo futuro: «la non verifica delle fonti»; «la spendita processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto di censure»; «il conseguente aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte»; «la lesione dell'affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi»; e «la maggiore intensità della colpa rispetto all'ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi». In questa prospettiva, il ricorso fondato su giurisprudenza inventata presenta «un *quid pluris* rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza», poiché l'allegazione di precedenti inesistenti «altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l'inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell'atto»; l'impiego dell'intelligenza artificiale, infatti, non apre una «zona franca di deresponsabilizzazione», perché l'errore era «prevenibile con l'ordinaria diligenza professionale» (Cass., Sez. III, sent. 22 giugno 2026, n. 23006).

Come si dirà diffusamente *infra*, è proprio l'alveo della diligenza professionale quello che sembra più adatto per incanalare il fenomeno.

A tal proposito, appare senz'altro costruttivo l'approccio adottato dal giudice amministrativo: il T.A.R. Milano (Lombardia), Sez. V, nella sentenza 21 ottobre 2025, n. 3348 dispone infatti, ai sensi dell'art. 88 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell'art. 39 c.p.a.), l'invio di copia della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

A detta della sentenza, nel «ricorso tutte le sentenze citate a sostegno dell'affermazione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti», il che «costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto», e «rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l'attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati». Il «sintomo», per così dire, è quindi il solito, quello dei precedenti «allucinati». Questo caso però appare quasi di scuola dato che in sede «di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale ha affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati».

A questo punto, il Collegio ha gioco facile nel ritenere «che si tratti di una circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell'attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale», e che il difensore – anche richiamando esplicitamente la «Carta dei principi per un uso

consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” (Carta HOROS) dell’Ordine degli Avvocati di Milano – della quale si dirà – «in osservanza del principio della centralità della decisione umana [abbia] un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come ‘allucinazioni da intelligenza artificiale’, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato».

L’art. 88 c.p.c. prevede, com’è noto, che in caso di mancanza dei difensori rispetto al dovere di lealtà e probità, il giudice debba «riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi»; al momento di licenziare questo contributo, tuttavia, non risultano sulla banca dati del CNF⁶ informazioni relative a procedimenti disciplinari conclusi con riferimento all’utilizzo da parte degli avvocati di piattaforme d’intelligenza artificiale.

Anticipando alcune delle conclusioni, si sottolinea fin d’ora l’opportunità, appunto, d’inquadrare il fenomeno – nella sua costante evoluzione – all’interno delle categorie già consolidate della responsabilità professionale. Ciò evitando apparenti fughe in avanti legislative (come si vedrà) ma anche solo concettuali o speculative, difficilmente proficue oltretutto destinate ad un invecchiamento precocissimo.

Come ha ricordato di recente una voce autorevole nel campo qui ad oggetto⁷, occorre tenere ben presente il richiamo di Frank Easterbrook, che già nel 1996 – a sua volta citando Gerhard Casper – invitava a non lasciarsi abbagliare, trattando in particolare di nuove tecnologie, dalla tentazione di parcellizzare il sapere giuridico, fino ad arrivare altrimenti ad un provocatorio corso (o ambito di studi) in “diritto del cavallo” (*law of the horse*) che non può che risultare «*doomed to be shallow and to miss unifying principles*»; infatti, malgrado esistano – citando Easterbrook – miriadi di casi giuridici concernenti la vendita dei cavalli, la responsabilità per i calci dei cavalli, le corse di cavalli, la cura veterinaria dei cavalli, i premi agli show di cavalli... comunque «*the best way to learn the law applicable to specialized endeavors is to study general rules*»⁸.

Ebbene, oggi «la tentazione di costruire un ‘diritto dell’intelligenza artificiale’ come se fosse un universo separato rischia di replicare quell’errore metodologico. Anche di fronte alle trasformazioni più radicali il diritto tende a reagire non creando sempre nuove regole ma reinterpretando quelle esistenti alla luce dei mutamenti tecnologici. La tecnologia, insomma, raramente impone nuove categorie giuridiche; più spesso impone nuovi criteri di interpretazione delle categorie tradizionali»⁹.

⁶ La banca dati è [liberamente consultabile online](#).

⁷ O. POLLICINO, *L’AI non richiede un nuovo diritto ma l’adattamento di quello classico*, [Milano Finanza](#), 4 marzo 2026.

⁸ FRANK H. EASTERBROOK, *Cyberspace and the Law of the Horse*, University of Chicago Legal Forum, 1996, 207.

⁹ O. POLLICINO, *loc. ult. cit.*



Da questo punto di vista, come si dirà non appare del tutto condivisibile proprio l'approccio del tentativo italiano di positivizzare (solo) alcuni aspetti dell'IA con disposizioni legislative nuove, concorrendo sì con la normativa europea ma cercando in qualche modo di "posizionarsi" quanto ad alcuni utilizzi.

A tal proposito, una chiosa preliminare è necessaria: come è noto, nel Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. *AI Act*) i sistemi ad alto rischio di cui all'art. 6, paragrafo 2, sono catalogati nell'Allegato III, per essere assoggettati ad una disciplina più restrittiva (o, quantomeno, improntata a maggiore cautela e trasparenza)¹⁰. In particolare, la lett. a) del par. 8 dell'Allegato III inserisce tra i sistemi di IA ad alto rischio quelli «destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto» per assistere l'autorità stessa «nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti», assieme a quelli «utilizzati in modo analogo nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie». Ora, in uno dei primi commenti tale formulazione è stata giudicata di «un'evidente ampiezza», perché appunto soggettivamente «consente di includere nel perimetro applicativo della disposizione non soltanto l'impiego diretto dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del giudice, ma anche l'utilizzo mediato attraverso uffici giudiziari, strutture organizzative, personale ausiliario o soggetti terzi che operano nell'ambito dell'amministrazione della giustizia», e dal punto di vista oggettivo «non si limita ai sistemi di decisione automatizzata in senso stretto, ma ricomprende ogni strumento idoneo a incidere sulle fasi cognitive e valutative del processo decisionale»¹¹. Tale ampiezza è senz'altro incontestabile (e apprezzabile), e si accompagna a quella relativa ad altre autorità pubbliche di cui allo stesso Allegato III.

Tuttavia, con riferimento alla nozione di "autorità giudiziaria", come sottolineato da attenta dottrina già in fase di discussione del Regolamento, la formulazione prescelta è sì ampia ma – da un altro punto di vista – appare *esclusivamente* incentrata sui sistemi utilizzati dall'«autorità giudiziaria» stessa, tralasciando o quantomeno lasciando in ombra gli altri utilizzi in casi affini ma non qualificabili in tal modo: in primo luogo, appunto, da parte dell'avvocatura¹².

¹⁰ Sul punto si rimanda, per un inquadramento complessivo "a caldo", ai commenti agli articoli del Capo III del Regolamento contenuti in P. Perri, G. Vaciago e G. Ziccardi (a cura di), *Commentario. AI Act e Legge nazionale sull'intelligenza artificiale. Regolamento (UE) 2024/1689 e legge n. 132/2025*, Lefebvre Giuffrè, Milano, 2026, 151 ss.

¹¹ E. PIGNANELLI, *I sistemi ad alto rischio in materia di giustizia*, in M. D'Amico et al. (a cura di), *Commentario tematico del Regolamento (UE) 2024/1689 e della legge italiana 23 settembre 2025, n. 132*, Giappichelli, Torino, 2026, 275 ss.

¹² G. SCHNEIDER, *Legal Challenges of AI Supported Legal Services: Bridging Principles and Markets*, in [The Italian Law Journal](#), 1/2022, in part. 245 s. Più di recente, sottolinea questo punto anche P. COMOGLIO, *AI Act e consulenza legale online: problemi in tema di accesso alla giustizia*, in [Rivista italiana di informatica e diritto](#), 2/2024, 278 s.

Esula dal perimetro di questo contributo e ci si limita quindi ad un accenno, ma dal punto di vista della stessa autorità giudiziaria in Italia il quadro regolatorio è ancora – per così dire – in formazione. Oltre al già

È il caso però di partire dalla legge italiana perché va a prendere di petto – o, almeno, tenta di farlo – precisamente quanto qui ad oggetto.

La legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» si concentra infatti, nel suo art. 13, sulle «Disposizioni in materia di professioni intellettuali». Ai sensi del primo comma, «[l]’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera». Il secondo comma, altrettanto succintamente, stabilisce che «[p]er assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

Nell’ottica qui adottata, la disposizione può essere interpretata così: il primo comma definisce – per così dire – lo “spazio” che l’intelligenza artificiale può avere nelle professioni intellettuali, e cioè la strumentalità (o il supporto) e la non prevalenza. Il secondo comma, invece, pone gli obblighi informativi veri e propri, pur nella formula generica di “informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale”.

Per meglio comprendere – e, come si vedrà, criticare – quella che appare la *ratio* della norma, ci si cali in due casi, emblematici ma non irrealistici: quello di un professionista che si affidi all’IA per aspetti del tutto marginali del proprio lavoro, come una ricerca avanzata su materiali propri (caso A) e quello di un professionista che si affidi quasi interamente all’IA, ad esempio affidando la stesura di un atto ad un LLM dopo l’inserimento di un prompt elementare (caso B).

citato Regolamento UE, è oggi presente l’art. 15 della l.n. 132 del 2025, che comunque si limita a riservare al magistrato le decisioni sull’interpretazione e applicazione della legge, sulla valutazione di fatti e prove e sull’adozione dei provvedimenti. Affida inoltre al Ministero della giustizia la disciplina degli usi dell’IA per finalità organizzative, di semplificazione e amministrative, nonché l’autorizzazione alla sperimentazione e all’impiego negli uffici giudiziari ordinari fino alla piena attuazione dello stesso *AI Act*. Prevede inoltre attività formative sull’IA per magistrati e personale amministrativo. Più penetrante è semmai la delibera di *plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura dell’8 ottobre 2025, che in maniera (relativamente) analitica raccomanda un uso dell’intelligenza artificiale nella giustizia limitato a funzioni di supporto, organizzative o procedurali, escludendone l’impiego non autorizzato nell’attività giudiziaria decisionale. La delibera evidenzia i rischi legati a riservatezza, protezione dei dati, bias, errori e opacità algoritmica, ribadendo che ogni output deve essere verificato dal magistrato e non può sostituire la valutazione umana. In attesa della piena applicazione dell’*AI Act*, il CSM auspica strumenti sicuri, tracciabili, conformi al quadro europeo e preferibilmente interni al sistema giustizia.

Nella stessa delibera, il CSM ritiene peraltro – *verbatim* – «auspicabile che il Ministero [possa] estendere la sperimentazione della versione avanzata di Copilot ai magistrati che ne facciano richiesta per diffondere una sempre maggiore consapevolezza sulle potenzialità dello strumento, anche ai fini della costruzione del sistema interno». Tuttavia, poco tempo dopo (dal 1° gennaio 2026) è stata resa disponibile per tutti i magistrati togati, reputandosi «la conoscenza della tecnologia in esame non [...] rinviabile alla luce del dato oggettivo del costante incremento del suo utilizzo da parte di tutti gli altri operatori del processo, normali interlocutori del magistrato» (così il documento a firma del Capo Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del 9 gennaio 2026, disponibile sul sito del Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia).



Ora, nel caso A il professionista, rispettoso del primo comma, potrà dichiarare fedelmente quel che intende fare, ai sensi del secondo comma. Qui il senso è dunque quello di aumentare gli obblighi informativi del professionista, contribuendo a integrare quanto stabilito dall'art. 27, comma 1 del Codice deontologico forense¹³.

Nel caso B, essendo un operato in violazione del primo comma, il professionista che presentasse la comunicazione di cui al secondo comma o dichiarerebbe semplicemente il falso o – per assurdo – dichiarerebbe appunto di violare il primo comma.

Si dirà meglio in seguito, ma alla luce di questa ricostruzione la norma nel caso A è anzitutto criticabile per la sopravvalutazione del “problema” IA rispetto al suo concreto operare: provocatoriamente, non si vede perché a quel punto non chiedere di dichiarare le banche dati utilizzate, ma anche ogni genere di software fino ai programmi di videoscrittura o l'uso delle e-mail. Per non parlare – ma si affronterà specificamente il tema *infra* – di identità e curriculum di chi collabora col professionista stesso... Appare dunque una disposizione dettata essenzialmente allo scopo contingente di tranquillizzare i consociati rispetto all'allarme generato dai casi dilettoneschi dei quali si è detto, suscettibile però di gettare un'ombra di sospetto sull'operato proprio dei professionisti più attenti a servirsi di strumenti avanzati.

È semmai nel caso B che la norma rende forse più semplice far valere una responsabilità – almeno quanto alla violazione degli obblighi informativi – per il professionista che non svolga una attività “prevalente” rispetto a quella dell'IA e si limiti, in ipotesi, a sottoscrivere quanto gli vien fornito a fronte d'istruzioni minime. Ma anche qui, la natura più consolatoria che normativa della disposizione traspare allorché si scenda in casi concreti, considerando poi il funzionamento dei sistemi che si andranno tra breve ad analizzare: ad esempio, anche nel caso dell'uso estensivo di un LLM, l'elaborazione di un *prompt* complesso e che include ogni informazione relativa alla controversia è un lavoro non trascurabile né disprezzabile, richiedendo se ben svolto competenze specifiche (si pensi alla locuzione di *prompt engineering*, che rende bene l'idea). Certo, anche la migliore delle istruzioni se inserita in un sistema improprio genererà un risultato insoddisfacente, ma qui si è nel campo dell'imperizia e in generale della mancanza di diligenza, come si dirà. E poi, *quid* se il professionista, pur affidandosi all'IA per l'intera stesura, compie poi una meticolosa verifica delle fonti utilizzate, di ciascun riferimento giurisprudenziale, di ciascuna affermazione e ogni passaggio logico per poi vidimarla con la sua firma? L'attività dell'IA sarebbe oggettivamente “prevalente” come lo è una stesura rispetto ad una mera correzione, ma come si vede il caso è ben diverso da quello, già ad oggi quasi burlesco, di un *prompt* di una riga in una versione generalista

¹³ E forse – ma è una prospettiva che meriterebbe indagini più approfondite – anche del comma 6, laddove si prevede che l'avvocato, «ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale». Come interpretare, in questo caso, esaustivamente “atti e documenti”?

del primo LLM che capita a tiro, lasciandolo preda delle sue allucinazioni senza verifiche a valle¹⁴. Eppure, come si è cercato di dimostrare, è proprio (e di fatto solo) su quel caso che appare parametrato l'articolo in commento.

Si tratta, in ogni caso, di precetti privi di sanzione come tali, e dunque atti al più a fungere da parametro per altri profili di responsabilità. La loro ridondanza solo indiretta ed eventuale sulle controversie ne rivela, a parere di chi scrive, la natura essenzialmente "comunicativa", volta come spesso accade a dare un'impressione di un generico provvedere più che ad operare sulle singole fattispecie¹⁵. Piuttosto, come si dirà in conclusione, esistono alcune specifiche aree di rischio relative ai dati utilizzati che richiedono la massima attenzione.

La scarsa opportunità e il "presentismo" di una previsione legislativa generica – ma di sapore difensivo – quando già s'inizia a teorizzare la responsabilità per *mancato* utilizzo dell'IA¹⁶ appaiono ancor più chiari se si compie una pur breve panoramica su quel che offre il mercato italiano in quest'ambito: una realtà complessa, sfaccettata e che sta evolvendo rapidamente.

2. Di cosa parliamo quando parliamo d'IA per avvocati: cenni alle funzioni di alcuni strumenti per il mercato italiano

Il mercato italiano degli strumenti di IA per le professioni legali pare articolarsi, al momento di licenziare questo contributo, lungo alcuni assi ormai riconoscibili: in primo luogo, quello degli assistenti alla ricerca su basi documentali certificate di matrice – per così dire – "tradizionale" (in pratica, le banche dati già comunemente utilizzate). Si vanno poi affermando le piattaforme orientate ad una più ampia gestione del flusso di lavoro, che permettono l'integrazione completa e costante con i fascicoli, i modelli e, più in generale, i documenti dello studio. In mezzo, come sovente accade nelle fasi di transizione, si collocano soluzioni ibride, che combinano fonti normative e giurisprudenziali con i materiali caricati dal professionista. Del resto, proprio il rapporto con tali materiali appare ormai centrale: è difficilmente immaginabile un impiego intensivo dell'intelligenza artificiale generativa in ambito legale che prescindere dai documenti caricati dal professionista stesso e, quindi, dall'adozione di sistemi di generazione aumentata tramite recupero di informazioni (RAG), nei quali il modello produce la risposta attingendo anche a contenuti previamente

¹⁴ Un giovane studioso francese, Damien Charlotin, sta raccogliendo sul [suo sito](#) casi da tutto il mondo nei quali vi sono allucinazioni da IA, dichiarate o probabili (per la presenza di precedenti o argomenti del tutto inesistenti).

¹⁵ Si registra comunque, ad oggi, una menzione della legge non priva d'interesse all'interno dei termini di servizio di una delle principali piattaforme specializzate nel mercato italiano: si rimanda al seguito dell'analisi.

¹⁶ Si veda in proposito A.M. GAMBINO, *La responsabilità dell'Avvocato per mancato utilizzo della IA*, in [Diritto Mercato Tecnologia](#), 1 dicembre 2025.



selezionati e resi disponibili dall'utente. Questo profilo, tuttavia, richiede una trattazione autonoma e sarà ripreso più avanti.

A ciò si aggiunge la possibilità che le applicazioni pensate per un ambito specifico, e dunque – in questo caso – capaci di accedere a banche dati o altre funzioni destinate ai professionisti del diritto, siano integrate anche all'interno di *chatbot* generalisti, ampliandone le funzioni senza necessariamente vincolare l'utente ad un unico ambiente proprietario.

Diversa, almeno sul piano funzionale, è la logica della cosiddetta IA agentica: con questa espressione si indicano sistemi capaci di operare con un maggiore grado di autonomia, raccogliendo informazioni dal contesto disponibile, interpretandole, pianificando i passaggi necessari, utilizzando strumenti o applicativi esterni e verificando gli esiti dell'attività svolta. L'agente IA, in altri termini, non si limita a produrre un contenuto in risposta a un comando, ma tende a trasformare un obiettivo in una sequenza coordinata di operazioni, anche operando come raccordo tra fonti, documenti e applicativi dello studio, inclusi - ove consentito - archivi, posta elettronica, calendario e software gestionali. Con la necessaria cautela che accompagna ogni fase di assestamento tecnico, proprio questa impostazione sembra profilarsi come una delle soluzioni destinate a prevalere.

Le distinzioni proposte sono, naturalmente, solo orientative. Servono però ad evitare un equivoco ricorrente: parlare di "IA per avvocati" come se si trattasse di un oggetto unico. Al contrario, ciò che rileva è la funzione concretamente svolta da ciascuno strumento. Altro è interrogare una banca dati, altro è sintetizzare un documento, altro ancora è predisporre una bozza di atto o suggerire una possibile strategia difensiva. Per questa ragione risulta utile partire da quel che ciascun prodotto promette al professionista e, specularmente, da ciò che il fornitore cerca di delimitare nei propri *disclaimer*, nei termini di servizio e nella documentazione di sicurezza.

Chiaramente, in ambito forense l'utilizzo di questi strumenti dev'essere accompagnato da condizioni strutturali e d'uso compatibili con gli obblighi professionali (in primo luogo – ma non esaustivamente – la verificabilità dell'*output*, la responsabilità dell'elaborato, la riservatezza: si dirà di tutto ciò partitamente). L'analisi procederà dunque relativamente alle operazioni concretamente prospettate, combinandole con le garanzie dichiarate¹⁷.

Si considereranno qui, a titolo di mero esempio, quattro fra i principali strumenti che si presentano all'avvocato italiano al momento della scrittura di questo contributo: *Sapient-IA*, la piattaforma per avvocati di *Aptus.AI*, *Simpliciter.ai* e *Lexroom*.

¹⁷ Si segnala peraltro un progetto di grande interesse, promosso dall'Ordine degli Avvocati di Milano nell'ambito della riflessione che ha portato alla già menzionata Carta: [HOROS hub](#), un osservatorio per raccogliere e organizzare informazioni su soluzioni di intelligenza artificiale destinate al settore legale, con l'obiettivo di supportarne la selezione e l'impiego nella pratica forense. In un unico spazio sono rese disponibili informazioni tecniche, contrattuali e di *compliance* sulle principali tecnologie presenti sul mercato, fornite dai produttori e verificate secondo i Principi HOROS. Il sistema consente ricerche mirate attraverso filtri costruiti su parametri rilevanti per l'attività professionale, con particolare attenzione alla localizzazione e gestione dei dati, alla titolarità dei contenuti generati e all'eventuale utilizzo dei dati inseriti per l'addestramento dei modelli.

In prima approssimazione, e senza attribuire anche a queste categorie più stabilità di quanta ne possano avere in un contesto ancora assai mobile, *Sapient-IA* si colloca nell'area degli assistenti su basi documentali "certificate"¹⁸. *Aptus.AI* si muove invece su un terreno in parte diverso, valorizzando sì l'interrogazione delle fonti, ma enfatizzando il fascicolo come unità organizzativa della pratica e del flusso di lavoro dello studio, elemento ulteriormente enfatizzato dopo il lancio della piattaforma Next-OS a metà del 2026¹⁹. *Simpliciter.ai* presenta un'impostazione ibrida, tra assistente conversazionale e banca dati; ciò che qui rileva maggiormente è, però, il modo in cui la piattaforma accompagna l'offerta con documentazione d'uso e con termini che esplicitano il rischio di errore e delimitano i confini dell'impiego con particolare accuratezza²⁰. *Lexroom*, infine, si presenta come piattaforma di IA generativa specificamente destinata al lavoro legale, costruita attorno a tre processi: ricerca, analisi e redazione²¹.

Per collocare correttamente questi esempi nel panorama, è utile richiamare alcune ulteriori soluzioni di matrice simile. Nel segmento editoriale e delle banche dati, One LEGALE – espressione di Wolters Kluwer, che com'è noto ha da tempo acquisito IPSOA e *Leggi d'Italia* – dichiara un *AI Assistant* che interroga in linguaggio naturale il suo stesso patrimonio editoriale, producendo risposte o bozze dichiarate come "sempre verificabili" tramite link alle fonti, oltre all'analisi documentale²². Invece, per un esempio del versante delle piattaforme di produttività, TeamSystem (non a caso specializzata in software gestionali) propone un sistema di "intelligenza artificiale nella professione legale" e un assistente come *Normo.ai*²³.

In particolare, come si è detto, *Sapient-IA* – espressione della casa editrice Giuffrè, oggi Lefebvre-Giuffrè – viene presentato come strumento capace di automatizzare compiti complessi (ivi compresa la traduzione giuridica) e, allo stesso tempo, di garantire l'affidabilità attraverso l'innesto su contenuti editoriali del gruppo e un approccio che si dichiara ispirato

¹⁸ Si vedano in particolare gli spazi commerciali dedicati alla presentazione del prodotto, sia [sul sito dell'editore](#) sia su [quello specificamente dedicato al prodotto stesso](#).

¹⁹ Si rimanda al sito commerciale di *Aptus*, ed in particolare [alla parte dedicata al confronto con un altro degli strumenti qui trattati](#).

²⁰ Facendo riferimento alla [guida utente di *Simpliciter*](#).

²¹ Come emerge dalla stessa [homepage di *Lexroom*](#).

²² Il prodotto è presentato in [una parte dedicata del sito dell'editore](#). Inoltre, nel febbraio 2026 è stata [annunciata anche per l'Italia](#) l'integrazione fra i contenuti di One Legale e la piattaforma internazionale *Libra*.

Peraltro, e senza che sia qui possibile neppure accennare al tema ma solo menzionarlo, One Legale è l'unica tra le piattaforme qui menzionate a fornire esplicitamente un servizio di giurimetria, ovvero – come si legge allo stesso sito appena menzionato – una «applicazione di giurisprudenza analitica, che rivoluziona la ricerca giurisprudenziale grazie all'analisi statistica delle pronunce della Corte di Cassazione per una visione chiara delle tendenze decisionali. Questo approccio innovativo trasforma la ricerca da semplice raccolta di precedenti a vera e propria analisi predittiva». Su potenzialità e limiti di questo genere di applicazioni, si rimanda all'ampia e recente analisi di F.M. DAMOSSO, *Il giudice profilabile. Studio sull'impatto dei judge profiling a.i. tools nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2025.

²³ Come risulta dal [sito dedicato](#).



allo *human in the loop*. La pagina dedicata ai professionisti del diritto pubblicizza un repertorio di impieghi che copre l'intero ciclo della pratica: analisi di un caso con risposta dichiarata come "completa e referenziata", indagini iterative per affinare l'impostazione e costruire strategie processuali, anche mediante ipotesi difensive alternative e comparazione dei documenti, simulazione di scenari processuali o negoziali, supporto alla redazione di contratti, pareri e memorie con verifica di coerenza testuale; come si è detto, si propone la traduzione giuridica specializzata ma anche la redazione di risposte al cliente, la valutazione critica dei documenti e il supporto nelle *checklist* di conformità (con esempi quali il GDPR o la normativa antiriciclaggio)²⁴. Sul piano dell'ibridazione fra base editoriale e fascicolo del cliente, la presenza di una funzione che viene chiamata "Doc Analysis" presenta la possibilità di lavorare con l'IA anche su documenti caricati dal professionista. Si tornerà su questo aspetto tra breve, con particolare riferimento ai fascicoli del processo penale.

Nello stesso alveo editoriale, la "storica" banca dati De Jure presenta ora funzionalità di sintesi e analisi integrate nella banca dati. In particolare, si tratta di funzioni di IA generativa dirette ad agevolare la consultazione e l'analisi della giurisprudenza. Il sistema consente di ottenere un riassunto immediato del contenuto delle sentenze ponendo in evidenza i concetti giuridici rilevanti, nonché un'analisi più articolata del provvedimento. A ciò si aggiungono massime generate mediante IA e successivamente validate dalla redazione, nonché strumenti di individuazione automatica di sentenze similari, volti a facilitare il reperimento dei precedenti pertinenti²⁵.

Con specifico riferimento ad un'attività delicata come quella della difesa in giudizio, tale passaggio rende ancor più evidente il rilievo dei profili di riservatezza e governo dei dati (un punto sul quale si tornerà in conclusione). A tal proposito, ad esempio, la pagina sulla sicurezza di *Sapient-IA* dichiara l'*hosting* su server AWS in Europa, autenticazione a due fattori per accessi qualificati, monitoraggio accessi, cifratura dei file caricati, ma anche – ed è rilevante – inaccessibilità agli amministratori, rimozione automatica dei file dopo l'uso e non utilizzo dei dati dei clienti per l'addestramento²⁶.

Aptus.AI, invece, nel presentare la versione della sua piattaforma rivolta alla professione forense, si propone come supporto alla consulenza giudiziale e stragiudiziale, alla predisposizione di strategie difensive "sempre aggiornate" e alla redazione di documenti giuridici. Tra gli usi pubblicizzati figurano pareri su misura e risposte dettagliate a quesiti complessi, nonché automazione di bozze di contratti, atti e documenti; inoltre, vengono richiamate notifiche tempestive sulle modifiche normative rilevanti e la disponibilità di testi aggiornati, con menzione di un peculiare formato normativo *machine-readable* presentato come elemento distintivo della piattaforma. Una parte centrale della proposta risiede nei fascicoli digitali: lo studio costruisce fascicoli per cliente o materia, vi carica i documenti e

²⁴ Si rimanda ai link di cui alla nota n. 18.

²⁵ Come indicato oggi sul [sito di DeJure](#).

²⁶ Si veda la [pagina dedicata alla sicurezza della piattaforma](#).

interroga l'assistente per analisi e sintesi²⁷. I termini e condizioni generali qualificano l'uso del sistema come caratterizzato da un "margine di incertezza", avvertono che i contenuti possono risultare non aggiornati o approssimativi e ribadiscono che la piattaforma opera come mero supporto tecnico-informatico, con utilizzo in autonomia e sotto esclusiva responsabilità del cliente²⁸.

La guida utente di *Simpliciter* descrive la piattaforma come uno strumento di supporto all'attività del professionista del diritto, imperniato su un'interfaccia conversazionale che integra consultazione delle fonti, analisi documentale e assistenza alla redazione (si veda, in proposito, la sezione "Introduzione"; si rinvia, altresì, alla sezione "Casi d'Uso"). In tale assetto, le principali aree di funzionamento sono individuate nell'analisi di documenti caricati, nella redazione assistita di bozze e nella ricerca avanzata all'interno della banca dati (si veda la sezione "Casi d'Uso"; per il profilo delle fonti interrogabili, si rinvia invece alla sezione "Banca Dati"). La banca dati è a sua volta articolata in sezioni dedicate a giurisprudenza, normativa, moduli specializzati, banche dati private e ricerca, secondo una distinzione che mira a ordinare le differenti tipologie di fonti e materiali interrogabili. Il manuale disciplina, inoltre, i profili relativi a documenti caricati e sicurezza, esplicitamente collegando l'efficacia dello strumento alla qualità del *prompt* e alla precisione del contesto fornito dall'utente. In termini metodologici, la guida chiarisce infine che l'*output* generato non ha carattere definitivo, ma costituisce un ausilio da sottoporre a verifica critica, permanendo in capo al professionista la responsabilità del controllo finale, anche alla luce del rischio di errori o allucinazioni e delle cautele richieste nel trattamento di dati riservati e sensibili (si veda, sul punto, la sezione "Utilizzo")²⁹.

Lexroom, a sua volta, enfatizza la destinazione specifica al lavoro dei professionisti legali, presentandosi come piattaforma di IA generativa per «ricerca, analisi, redazione». L'utente può formulare una domanda, caricare un contratto o generare una bozza d'atto, e si dichiara il collegamento di ogni risposta a fonti ufficiali verificabili. Le tre aree funzionali sono descritte in termini netti: nella ricerca, le risposte sono corredate da norme, sentenze e prassi «collegate, citabili, scaricabili»; nell'analisi, l'utente può caricare contratti, atti e pareri, estrarre clausole, confrontare versioni e individuare rischi su documenti dichiarati «protetti e segregati»; nella redazione, il sistema produce bozze, clausole e documenti sulla base delle istruzioni dell'utente, anche direttamente in MS Word. Assumono poi rilievo, oltre alla "libreria privata" ove caricare documenti del cliente o dello studio, i moduli specializzati per alcuni settori, fondati su fonti selezionate di loro pertinenza³⁰.

²⁷ Cfr. la sezione del sito [destinata ai casi d'uso](#).

²⁸ Come si legge nei [termini e condizioni generali di utilizzo della piattaforma](#).

²⁹ La guida è disponibile sul [sito dedicato](#).

³⁰ Come si sottolinea sul [sito della piattaforma](#).



2.1. I *disclaimer* a confronto: sempre la stessa storia?

I *disclaimer*, letti insieme, dicono più di quanto dicano presi singolarmente. Tutti muovono dalla medesima premessa, ad oggi pressoché obbligata: l'IA resta uno strumento, non un sostituto dell'avvocato. Formula prevedibile, certo, e per questo facilmente liquidabile come clausola di stile. Ma proprio la ripetizione del limite segnala il punto sensibile: l'*output* è utile solo se rimane dentro un circuito di controllo professionale. Invece, le differenze si vedono nel modo in cui ciascun fornitore nomina il tema dell'errore. *Simpliciter* parla espressamente di allucinazioni e insiste sulla verifica³¹; *Aptus.AI* preferisce il lessico incentrato sul "margine di incertezza" e sui contenuti potenzialmente approssimativi o non aggiornati³²; *Sapient-IA* sembra invece porre l'enfasi soprattutto nell'ancoraggio alle fonti e nella tracciabilità. Ciascuna sfumatura sottende una diversa rappresentazione del rischio, e quindi del punto in cui il professionista dovrà esercitare con più attenzione il proprio controllo.

Un elemento di grande interesse è dato dai termini di servizio di *Simpliciter*: infatti, si circoscrive la platea dei possibili sottoscrittori del contratto, che vale la pena riportare integralmente per la panoramica che forniscono. Tali sottoscrittori, infatti, «dichiara[no] di agire nell'esercizio della propria attività professionale, istituzionale o di studio, appartenendo a una delle seguenti categorie: a) Avvocati, procuratori, praticanti avvocati e altri professionisti del settore legale; b) Magistrati, giudici, pubblici ministeri e funzionari dell'amministrazione della giustizia; c) Notai; d) Commercialisti, revisori contabili e consulenti fiscali; e) Amministratori di condominio e gestori amministrativi; f) Funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione; g) Studenti universitari di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze dell'Amministrazione o altre discipline affini; h) Docenti e ricercatori nelle materie indicate; i) Qualsiasi altro professionista la cui attività richieda la gestione abituale di documentazione giuridica o normativa».

La previsione è rafforzata da quanto immediatamente segue, ovvero che l'utilizzo «del Servizio da parte di soggetti che non appartengano a tali categorie costituisce grave inadempimento contrattuale, legittimando il Fornitore a risolvere il contratto con effetto immediato, senza diritto ad alcun rimborso, e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. L'Utente sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno derivante da tale inadempimento e terrà indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa di terzi». L'elenco è significativo, perché prende atto di un possibile uso da parte di avvocati ma anche di giudici e di altre professionalità del diritto, non escludendo però anche chi si sta ancora formando; continuando a citare perché d'interesse, il punto è essere in grado di dichiarare «di possedere adeguate competenze professionali per valutare criticamente gli output del Servizio, di essere consapevole delle limitazioni intrinseche della tecnologia di intelligenza artificiale nel proprio settore di attività,

³¹ Nella [guida utente, sezione "limitazioni"](#).

³² Nella parte relativa a [termini e condizioni di utilizzo](#).

e di assumere la piena responsabilità della verifica e validazione di ogni contenuto generato prima del suo utilizzo professionale»³³.

Ciò che sembra emergere è, quindi, l'idea di possibili chiamate in causa sia per la responsabilità da parte del professionista utilizzatore ma anche – e soprattutto, quanto alla delimitazione dell'utenza – da parte del *non* professionista, che potrebbe essere indotto a decisioni avventate da un "cieco" affidamento alla piattaforma³⁴.

Con specifico riferimento ai professionisti, come si è accennato, negli stessi termini e condizioni di *Simpliciter* (art. 9-ter) si menziona esplicitamente l'art. 13 della Legge 132/2025, «in conformità» al quale «il Cliente riconosce e accetta che: a) Il Servizio è destinato esclusivamente ad attività strumentali e di supporto all'attività professionale e non costituisce, né può sostituire, il giudizio professionale umano; b) Il lavoro intellettuale umano deve sempre prevalere sull'assistenza fornita dall'intelligenza artificiale; c) Il Cliente è stato informato con linguaggio chiaro e accessibile delle caratteristiche, delle potenzialità e delle limitazioni del sistema di intelligenza artificiale utilizzato; d) È vietato utilizzare il Servizio per sostituire completamente l'analisi e il giudizio professionale proprio. Di conseguenza, è espressamente vietato utilizzare il Servizio al fine di: a) Adottare provvedimenti, sentenze o qualsiasi decisione vincolante senza supervisione umana qualificata; b) Sostituire l'analisi e il giudizio professionale proprio nell'emissione di pareri o provvedimenti che incidano sui diritti di terzi; c) Generare automaticamente atti processuali, pareri legali o documenti professionali senza revisione umana qualificata; d) Prendere decisioni che incidano sui diritti di terzi basandosi esclusivamente sugli *output* del Servizio senza adeguato controllo professionale»³⁵.

Chiaramente si tratta, in realtà, di un'interpretazione che va molto oltre gli scarni contenuti dell'art. 13; ed anzi, nel periodo successivo a «Di conseguenza...» va proprio su altri piani, più vicini all'*AI Act* o, più ancora, al divieto di decisioni esclusivamente automatizzate ex art. 22 GDPR. È però un documento utile – si ribadisce – per meglio comprendere quali siano le problematiche che gli stessi fornitori di tali servizi prefigurano per il futuro.

Proseguendo nell'analisi non esaustiva ma che tocchi alcuni dei punti cruciali, quanto a dati e addestramento *Sapient-IA* dichiara conversazioni volatili eliminate a fine sessione, non utilizzo dei dati per addestramento, cifratura e rimozione automatica dei file³⁶. *Simpliciter* formula una clausola di *no-training* pressoché assoluto³⁷, mentre *Aptus.AI* richiama l'assenza di *training* specifico sui dati dell'utente, con la sola possibilità di utilizzo per "miglioramento

³³ La pagina dei termini di servizio è disponibile [qui](#).

³⁴ Cfr. P. COMOGLIO, *AI Act e consulenza legale online*, [cit.](#), 279.

³⁵ [Ibidem](#).

³⁶ Sempre nella pagina relativa alla [sicurezza](#).

³⁷ «Il Fornitore garantisce espressamente che nessun dato, documento, Prompt od Output fornito o generato dal Cliente sarà utilizzato, in nessun caso e a nessun titolo, per l'addestramento, il re-training, il fine-tuning o il miglioramento di modelli di intelligenza artificiale o algoritmi di machine learning, siano essi di proprietà del Fornitore o di terzi», nei [termini di servizio della piattaforma](#).



dei servizi". Inoltre, sempre Aptus prevede la sottoscrizione di un accordo ex art. 28 GDPR se si intendono comunicare dati personali in chat o nei documenti caricati³⁸.

Lexroom dedica a sua volta specifica attenzione ai profili di riservatezza e protezione dei dati. La *privacy policy* precisa che, nell'ambito dei Servizi, possono essere trattate informazioni personali contenute nei prompt e nei documenti caricati nelle Librerie; distingue, in particolare, tra Libreria Lexroom, composta da documenti selezionati provenienti da fonti giuridiche istituzionali, e Libreria Privata, quale spazio opzionale di archiviazione dedicato al cliente, nel quale possono essere caricati documenti utili a personalizzare gli *output*, inclusi atti giudiziari, documentazione professionale, policy e altri materiali interni. L'informativa sottolinea che *Lexroom* non condivide le informazioni della Libreria Privata con altri clienti e che ciascun cliente può accedere soltanto alla propria Libreria.

La stessa *privacy policy* raccomanda – opportunamente – l'anonimizzazione della documentazione prima del caricamento, quale misura volta a ridurre i trattamenti non necessari di dati personali. Quanto al *training*, la *policy* afferma che i *prompt* del cliente sono esclusi dall'addestramento dei fornitori esterni di IA, in forza delle condizioni contrattuali stipulate con i sub-responsabili; prevede altresì che eventuali attività interne di *benchmarking* o *fine tuning* avvengano previa rimozione di dati personali e informazioni riservate e solo su principi non riconducibili a persone identificate o identificabili. Rilevante è anche la precisazione sul ruolo all'interno della gestione dei dati personali: *Lexroom* specifica, infatti, di agire come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR quando custodisce la Libreria Privata e gestisce i *prompt* sottoposti dai clienti, rinviando al DPA sottoscritto in fase di attivazione del contratto. A ciò si aggiunge che l'*add-in* all'interno di Word non comporta, secondo l'informativa, trattamenti supplementari, poiché i *prompt* formulati tramite l'integrazione sono indirizzati direttamente a *Lexroom*, senza conservazione o accesso da parte di Microsoft o ulteriori terzi intermediari³⁹.

2.1.1. La peculiarità dell'analisi dei documenti applicata ai fascicoli di un processo

La peculiarità dell'analisi dei documenti applicata ai fascicoli di un processo merita un'attenzione particolare. Segnatamente, uno spaccato interessante è dato da *Case Manager*, collegato a sua volta a Sapien-IA e sviluppato da Lefebvre Giuffrè in collaborazione con la startup italiana AI4Lex, presentato come avente lo scopo di «semplifica[re] e velocizza[re] la gestione degli atti dei processi penali»⁴⁰. Infatti, in modo – purtroppo – inconsueto, è possibile reperire un contributo su rivista giuridica che ha

³⁸ Anche in questo caso, nei [termini e condizioni di utilizzo](#).

³⁹ Si veda la [Privacy policy di Lexroom](#), in particolare le sezioni *Prompt e documenti caricati nelle Librerie*, *Add-in Word* e *Training*.

⁴⁰ Così nelle parole di presentazione [sul sito del prodotto](#).

anticipato la messa in opera (...ed in commercio) della piattaforma⁴¹. Il contributo esamina il possibile impiego dell'intelligenza artificiale nel processo penale, evidenziando la necessità che tali tecnologie siano utilizzate in modo limitato e controllato. In particolare, si sottolinea come l'uso dell'IA non possa incidere sulle funzioni decisionali del giudice, dovendo essere esclusa «qualsiasi iniziativa volta a sostituire il libero convincimento del giudice e/o il libero apprezzamento delle prove assunte nel processo». Invece, ben maggiore spazio viene riconosciuto a possibili applicazioni dell'IA nelle attività di gestione e analisi della documentazione processuale, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da una mole particolarmente elevata di atti⁴². In tale prospettiva si propone l'utilizzo di strumenti informatici capaci di assistere l'operatore del diritto nella ricerca delle informazioni contenute nei documenti processuali, configurabili come una sorta di «praticante virtuale»⁴³, vale a dire un sistema in grado di individuare rapidamente dati rilevanti per l'attività difensiva. Si osserva infatti che, in molte situazioni, l'attività richiesta ai professionisti non consiste in operazioni valutative o creative, ma nel reperimento di informazioni disperse tra una grande quantità di atti: in questa accezione, il praticante «non svolge alcun lavoro creativo o valutativo, ma si limita a ricercare e reperire una certa informazione che gli è stata richiesta, ma che [...] richiede lo scrutinio di molte fonti informative, spesso eterogenee tra loro e 'sparpagliate' tra gli atti del processo». In questo senso, l'intelligenza artificiale può essere impiegata per «andare alla ricerca delle informazioni che servono all'avvocato per orientare al meglio la difesa del proprio assistito»⁴⁴. Tali sistemi operano mediante tecniche di estrazione dell'informazione e di analisi semantica dei dati digitalizzati (forniti dallo stesso professionista del diritto), che consentono di individuare connessioni tra elementi probatori distribuiti in fonti documentali diverse e formulati con espressioni linguistiche differenti. Le tecnologie di IA permettono infatti di rappresentare il contenuto informativo dei documenti attraverso modelli semantici che organizzano i dati all'interno di una «mappa semantica multidimensionale, nella quale contenuti di significato uguale o simile si troveranno vicini»⁴⁵. L'impiego di tali strumenti richiede tuttavia garanzie adeguate – ancorché, per quanto si è detto e si dirà qui, comuni rispetto ai sistemi usati nel settore – sotto il profilo della protezione dei dati personali e della sicurezza delle informazioni trattate, assicurandosi che l'analisi dei dati avvenga senza addestramento del sistema sui dati processuali e senza memorizzazione delle informazioni elaborate⁴⁶.

⁴¹ A. CRAVIOTTO, L. VITALI, L. EGITTO e C. CANEPA, *Per un uso responsabile dell'IA nel processo (penale)*, in [Giurisprudenza Penale Web](#), 3/2024, 1.

⁴² Ivi, 2.

⁴³ *Verbatim* nel contributo citato, con espressione icastica ancorché non condivisibile per l'idea – pur se realistica, e verosimilmente ironica – di pratica forense che veicola.

⁴⁴ A. CRAVIOTTO *et al.*, *loc. ult. cit.*

⁴⁵ Ivi, 4.

⁴⁶ Ivi, 7.



La medesima esigenza di cautela non viene meno, ed anzi diviene ancora più stringente, quando l'avvocato o lo studio legale non ricorrano all'abbonamento a piattaforme commerciali già pronte, ma predispongano essi stessi ambienti di interrogazione documentale fondati su architetture di tipo *retrieval augmented generation* (RAG)⁴⁷ direttamente alimentate con atti, contratti o altri materiali forniti dal professionista.

Come si è detto a più riprese, ormai sistemi di questo tipo sono già integrati nelle principali piattaforme disponibili sul mercato, e così non potrebbe non essere dato il rilievo ricoperto dalla documentazione "privata" di ciascun fascicolo, accanto alla ricerca giurisprudenziale, all'interno della costruzione di un atto. In ogni caso, anche laddove un tale sistema fosse costruito "in proprio", ovvero mediante strumenti come NotebookLM o analoghe applicazioni di analisi su base documentale, ciò non rende il caricamento, l'indicizzazione, la vettorializzazione e la successiva interrogazione dei documenti meno rilevanti sotto il profilo della sicurezza, della riservatezza e – in generale – della protezione dei dati personali. Anzi, proprio il muoversi al di fuori della *privacy policy* di una piattaforma commerciale rischia di lasciare il professionista sprovvisto di punti di riferimento chiari, ed appare quindi sconsigliabile a meno di avere piena consapevolezza dei rischi associati a tali strumenti.

Analoghe considerazioni valgono in generale per ogni soluzione sviluppata *ad hoc* per il singolo studio legale da fornitori esterni o realizzate internamente, magari con l'ausilio di strumenti di programmazione assistita o altri sistemi capaci di generare applicativi e di metterli a disposizione di una platea più o meno ristretta (*Claude Code* è tra i più noti, ma già esiste un mercato affollato anche in quest'ambito). Si tratta di uno scenario che appare destinato ad un sempre maggiore sviluppo, appunto al crescere della diffusione di strumenti che rendono più agevole la programmazione, potenzialmente anche in mancanza di una formazione specifica⁴⁸. Ebbene, in tali ipotesi la maggiore prossimità tecnica dello strumento allo studio legale impone allo stesso un'ancor più chiara individuazione delle modalità di conservazione dei dati, dei luoghi di trattamento, dei criteri di controllo degli accessi e di ogni altro aspetto rilevante. Facendo un esempio basilare, anche una mera piattaforma RAG

⁴⁷ «L'idea di RAG [...] introduce un meccanismo di interazione dinamica tra un archivio documentale definito dall'utente e il modello generativo. In altre parole, e semplificando: domandiamo al sistema di intelligenza artificiale di lavorare con contenuti che forniamo noi». Così G. ZICCARDI, *Intelligenza artificiale. Guida semplice per il giurista del futuro*, Lefebvre Giuffrè, Milano, 2025, 67

⁴⁸ È il cosiddetto *vibe coding*, espressione generalmente ricondotta ad Andrej Karpathy, informatico e ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale, già membro fondatore di OpenAI. Il termine compare in un post pubblicato su X il 2 febbraio 2025, nel quale Karpathy descriveva, con tono volutamente informale, una modalità di sviluppo fondata sull'interazione pressoché continua con modelli linguistici di grandi dimensioni: l'utente impartisce istruzioni in linguaggio naturale, accetta le modifiche proposte dal sistema, esegue il codice e reinserisce eventuali messaggi di errore nel flusso conversazionale. A distanza di circa un anno, in un successivo post pubblicato su X il 4 febbraio 2026, lo stesso Karpathy ha precisato che l'espressione *vibe coding* gli appariva ormai troppo legata ad un registro informale e sperimentale, indicando come preferibile la formula *agentic engineering*, più idonea a descrivere l'evoluzione verso un uso strutturato di strumenti capaci d'intervenire sul codice sotto la supervisione umana.

sviluppata in proprio può determinare rischi notevoli: si pensi – sempre a titolo di esempio – alla permanenza degli *embedding* come rappresentazioni derivate di contenuti riservati, o alla possibile ricostruibilità di informazioni sensibili mediante interrogazioni successive; oppure ancora, alla verosimile dipendenza da modelli linguistici o infrastrutture *cloud* di terzi. L'idea che un uso circoscritto all'organizzazione professionale basti di per sé a escludere rischi è profondamente sbagliata, e chi dovesse percorrere questa strada sarà chiamato ad occuparsi anche della redazione – e alla messa a disposizione del cliente – di tutta la relativa documentazione; in questo caso l'obbligo informativo non risulta possibile “*de relato*”, ma impone appunto una redazione specifica per la piattaforma dello studio.

3. L'utilizzo delle piattaforme d'IA nel contesto delle diverse forme di responsabilità professionale

Dopo la considerazione di quanto sta offrendo il mercato e dei probabili sviluppi di tali piattaforme, un tentativo di riflessione su questi temi non sarebbe completo senza dare rilievo all'altro versante, che non è volto solo a dare rimedi per i problemi che sorgono e sorgeranno ma che – come si vedrà – s'inserisce in una necessaria riflessione sulla professione forense stessa. È il versante della responsabilità, variamente declinata.

Dal punto di vista civilistico, l'attività dell'avvocato rientra nell'ambito dell'esercizio delle professioni intellettuali regolato dall'art. 2229 ss. c.c. Il rapporto tra professionista e cliente ha dunque natura contrattuale, ed è disciplinato dal contratto di patrocinio, che è a sua volta un contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Naturalmente, a ciò si aggiunge – e per certi aspetti s'interseca – la responsabilità deontologica, ai sensi della legge n. 247 del 2012 e dal Codice deontologico forense: è proprio da quest'ultima che conviene partire per una riflessione su quanto qui ad oggetto.

3.1. Responsabilità deontologica

Come si è accennato a più riprese, la responsabilità deontologica ben si presta per la più immediata gestione regolatoria dell'impatto di un fenomeno nuovo e cangiante su di un preciso ambito professionale.

Il Codice deontologico forense delinea un articolato sistema di doveri professionali che caratterizzano l'esercizio dell'avvocatura⁴⁹; un sistema che, è evidente, viene direttamente

⁴⁹ Riassuntivamente, l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (art. 9), adempiere fedelmente il mandato ricevuto (art. 10) e svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale (art. 12). Tra i doveri fondamentali che qui rilevano figurano la rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo su fatti e circostanze apprese nell'attività di rappresentanza, assistenza e consulenza (art. 13), l'astensione dall'accettare incarichi non gestibili



toccato da un cambiamento, più o meno radicale, dei mezzi utilizzati per l'esercizio della professione stessa. Ed infatti, è proprio da alcuni Ordini professionali – ai quali spetta la competenza in materia deontologica – che sono arrivati ad oggi i documenti di maggior interesse: la *Carta HOROS* (Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense) dell'Ordine degli Avvocati di Milano (dicembre 2024)⁵⁰ e il *Breve vademecum per avvocati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale* dell'Ordine di Roma (dicembre 2025), volti appunto a precisare l'esplicazione dei doveri forensi alla luce dell'utilizzo dell'IA.

Dalla *Carta HOROS* e dal *Vademecum* emerge un orientamento sostanzialmente convergente: l'intelligenza artificiale può entrare nella pratica forense solo come strumento di supporto, senza mai sostituire il giudizio, la responsabilità e il controllo dell'avvocato. La *Carta HOROS* – che, si ricorda, precede la legge italiana sull'IA – sviluppa questa impostazione sul piano dei principi, collocando l'uso dell'IA entro i canoni di legalità, correttezza, trasparenza e responsabilità e subordinandolo alla salvaguardia del rapporto fiduciario con il cliente. In questa prospettiva, assume rilievo centrale la centralità della decisione umana: i risultati prodotti dai sistemi di IA devono essere sempre verificati criticamente dal professionista, che è tenuto a valutarne attendibilità, adeguatezza e possibili ricadute.

Condivisibilmente, a monte di tale verifica (e fin dal titolo) la *Carta HOROS* pone l'accento sull'uso consapevole degli strumenti, che – citandola *verbatim* – «richiede che l'avvocato mantenga e sviluppi costantemente le proprie competenze tecnologiche», e reputa «essenziale comprendere le funzionalità e i limiti dei sistemi di AI utilizzati, per garantire che i risultati siano accurati e appropriati al contesto legale». Il tema della comprensione ne richiama un altro, più generale, relativo all'acquisizione di competenze in materia; quella *AI literacy* prevista all'art. 4 dell'*AI Act* e che risulta al momento in cui si scrive – sia detto per inciso – fra i temi al centro delle negoziazioni sul c.d. *Digital Omnibus*.

Al di là delle contingenze, comunque, l'aspetto della conoscenza degli strumenti di IA è evidentemente cruciale: ma conoscenza di cosa? È comprensibile che la *Carta HOROS* parli di conoscenza delle «funzionalità» (quindi, se si è ben compreso, di quel che si può “chiedere” al sistema): già – per così dire – non sarebbe poco, anzi. Ma fino a che punto una comprensione delle «funzionalità» può prescindere da quella (almeno basilare) del funzionamento stesso del sistema? E dunque si staglia sullo sfondo anche qui il punto della *explainable AI* (solitamente abbreviata come XAI), che – combinando tecniche di spiegazione

con adeguata competenza (art. 14) e il costante aggiornamento professionale e la formazione continua (art. 15). L'avvocato deve altresì informare chiaramente il cliente sulle caratteristiche dell'incarico, sulla prevedibile durata e sugli oneri ipotizzabili (art. 27), mantenere comportamenti improntati a lealtà e correttezza verso colleghi e Istituzioni forensi (art. 19), rispettare il dovere di verità nel processo evitando l'introduzione di prove false (art. 50) e collaborare con le Istituzioni forensi osservando scrupolosamente il dovere di verità (art. 71).

⁵⁰ Che, si è visto *supra*, è stata esplicitamente menzionata da T.A.R. Milano (Lombardia), Sez. V, sent. 21 ottobre 2025, n. 3348.

ma anche l'acquisto di conoscenze più specifiche – dovrà necessariamente accompagnarsi allo sviluppo dei sistemi di IA, almeno in settori così delicati⁵¹. Questione di non facile risoluzione, e che implicherà – ma implica tutt'ora – una riflessione fin dall'ambito educativo, anche con riferimento alla formazione giuridica.

Tornando alla *Carta HOROS*, non vi mancano l'attenzione ai temi della protezione dei dati, della riservatezza, della sicurezza informatica, ma anche della valutazione continua del rischio e della sostenibilità ambientale (oltre che del diritto d'autore), delineando così un modello – per così dire – d'innovazione governata⁵². Il *Vademecum* dell'Ordine degli Avvocati di Roma traduce lo stesso impianto in prescrizioni più strettamente deontologiche e operative, chiarendo che l'IA costituisce un ausilio tecnico e che la responsabilità dell'atto resta integralmente in capo all'avvocato. Da qui il richiamo ai doveri del Codice deontologico, integrati dall'aggiornamento tecnologico e dalla relativa trasparenza verso il cliente, dal controllo delle fonti e in generale dall'esigenza di evitare che l'impiego di strumenti algoritmici alteri il contraddittorio, la verità processuale o la corretta amministrazione della giustizia. Sul piano applicativo, il testo dell'Ordine degli Avvocati di Roma entra (relativamente) nel dettaglio, prescrivendo la scelta di piattaforme conformi alla disciplina vigente e alla deontologia professionale, la conoscenza del funzionamento e dei limiti dei sistemi utilizzati, l'anonimizzazione dei dati, il divieto di impiegare chatbot pubblici per contenuti riservati, oltre ad esplicitare aspetti sui quali si tornerà in questo scritto come la "non caricabilità" di atti integrali o di documenti sensibili su piattaforme non verificate, la verifica su fonti ufficiali dei riferimenti normativi e giurisprudenziali restituiti dal sistema, la revisione personale degli output e la tracciabilità dell'uso dell'IA nel fascicolo. A ciò si aggiungono indicazioni relative al trattamento dei dati, ed anche in questo caso si rimanda al prosieguo.

Cronologicamente "in mezzo" ai due documenti appena esaminati, si segnala altresì la *Guida sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati* del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (*Council of Bars and Law Societies of Europe*, CCBE) dell'ottobre 2025. La guida del CCBE riconduce, a sua volta, l'uso della GenAI da parte degli avvocati agli obblighi fondamentali della professione forense. Pur riconoscendone l'utilità per ricerca giuridica, analisi documentale, redazione e servizio al cliente, il documento ribadisce che l'avvocato resta responsabile del proprio operato e deve tutelare riservatezza, competenza, indipendenza e lealtà verso il cliente. Ciò richiede di non inserire dati personali o riservati

⁵¹ Tra i molti, si vedano sul punto le panoramiche di K. MCGREGOR RICHMOND *et al.*, *Explainable AI and Law: An Evidential Survey*, in [Digital Society](#), vol. 3, 1/2024 e, in precedenza, S. ALI *et al.*, *Explainable Artificial Intelligence (XAI): What we know and what is left to attain Trustworthy Artificial Intelligence*, in [Information fusion](#), vol. 99, 2023. Gli aspetti d'intersezione con il linguaggio (e l'armamentario concettuale) del diritto sono affrontati di recente in M. BUITRAGO-PEREZ *et al.*, *XAI for safe AI: technical-legal misconceptions and misalignments*, [JNIC 2025-Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad](#), 2025.

⁵² Grande attenzione per la Carta HOROS si riscontra in G. ZICCARDI, *Intelligenza artificiale. Guida semplice per il giurista del futuro*, cit., in part. 140 ss.



senza adeguate garanzie, verificare gli output, conoscere limiti e rischi degli strumenti impiegati e informare il cliente quando l'uso della GenAI possa incidere sulle sue scelte. La guida segnala inoltre il rischio di conflitti di interessi qualora i sistemi di IA siano addestrati su, o abbiano accesso a, informazioni riservate di più clienti dello stesso studio.

In definitiva e indipendentemente dal nome, carte, vademecum e guide convergono ad oggi grosso modo sugli stessi punti, formando già un *corpus* pronto per l'applicazione in sede deontologica: si vedrà nel prossimo futuro se e quanto ciò sia destinato a produrre effetti.

3.2 Profili di responsabilità contrattuale

In ogni caso, per quanto adatta allo scopo, la responsabilità deontologica non può esaurire il novero delle possibili fattispecie, ed occorre dunque compiere – anche in attesa di ulteriori sviluppi – una pur breve analisi della responsabilità di natura civile. Come è stato opportunamente ricordato non molto tempo addietro, «[l]a violazione della regola deontologica può avere riflessi sul piano della responsabilità civile, ma le due responsabilità restano autonome: il cliente del professionista, per i danni subiti, può e deve chiedere tutela nel processo civile; la responsabilità disciplinare è responsabilità nei confronti dell'ordine di appartenenza, ferma l'eventuale rilevanza della condotta in ulteriori ambiti (penale), riservati ad un giudice diverso da quello disciplinare»⁵³. Ne discende che per gli avvocati «la deontologia è caratterizzata: dal potere dell'ordine professionale di fissare il contenuto delle regole e di sanzionare le condotte che le violano; da un nesso inscindibile tra regola deontologica e responsabilità disciplinare; dalla diversità dei piani sui quali può assumere rilievo la condotta che viola le regole deontologiche»⁵⁴.

La responsabilità dell'avvocato si configura, come si è detto, nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale. Lo statuto normativo di riferimento è individuato nel combinato disposto degli artt. 1176, comma secondo, e 2236 del codice civile, cosicché in prima battuta il parametro di valutazione della condotta professionale è costituito dalla diligenza qualificata, commisurata alla natura dell'attività esercitata. Come ha affermato consolidata giurisprudenza di legittimità, «l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c. 2 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave» (Cassazione civile, Sez. II, Sent. 11 agosto

⁵³ L. SALVATO, *Etica, deontologia e responsabilità nell'esercizio delle professioni giuridiche*, [lectio magistralis del 12 aprile 2024](#).

⁵⁴ *Ibidem*.

2005, n. 16846, di recente richiamata da Tribunale civile Palermo, sentenza n. 2816 del 25 giugno 2025).

3.2.1. Il parametro della diligenza

Sempre seguendo la giurisprudenza di legittimità, il professionista è quindi «tenuto a operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente» (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26287 del 27 settembre 2025). Il difensore non può ovviamente garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, ma deve assicurare che la prestazione professionale sia eseguita secondo i canoni dell'arte. L'inadempimento del professionista non può pertanto desumersi *ipso facto* dal mancato raggiungimento del risultato utile perseguito dal cliente, dovendo invece essere valutato «alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza» (da ultimo, cfr. Tribunale civile Torre Annunziata sentenza n. 1142 del 8 maggio 2025).

La legge n. 247/2012 rafforza e contribuisce a sostanziare la diligenza, prescrivendo che «la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza» (art. 3) e imponendo all'avvocato, con impegno solenne, di «osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione» (art. 8). La giurisprudenza ha precisato che il dovere di diligenza si estende ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, imponendo al professionista di rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o produttive di rischi dannosi, di richiedere gli elementi necessari e di sconsigliare iniziative dall'esito probabilmente sfavorevole (Cassazione Civile, ordinanza n. 5683 del 2021; Cassazione Civile, ordinanza n. 34993 del 2021).

In applicazione del criterio ordinario di diligenza professionale, l'avvocato risponde anche per colpa lieve quando incorre in incuria, ignoranza di disposizioni di legge, negligenza o imperizia tali da compromettere il buon esito del giudizio (Cassazione Civile, ordinanza n. 13875 del 2020). Rientrano nell'ordinaria diligenza il rispetto dei termini processuali, il compimento di atti interruttivi della prescrizione, l'adozione della soluzione più prudentiale in presenza di contrasto giurisprudenziale e l'assolvimento dei doveri informativi verso il cliente (Cassazione Civile, sentenza n. 23449 del 2018).

L'art. 2236 c.c. introduce un regime di responsabilità attenuata, circoscrivendo la responsabilità al dolo e alla colpa grave quando «la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà». La relazione tra gli artt. 1176 e 2236 c.c. è di integrazione per complementarità: la regola generale è quella della diligenza del buon professionista, mentre la limitazione di responsabilità opera solo in presenza di problematiche di eccezionale complessità tecnica. L'onere di dimostrare la sussistenza di tale complessità grava sul professionista, e l'accertamento è rimesso al giudice di merito



(Cassazione Civile, sentenza n. 7618 del 1997). La giurisprudenza ha delimitato rigorosamente l'ambito applicativo dell'art. 2236 c.c., non applicandolo qualora «sulla questione giuridica da esaminarsi dal professionista, risult[i]no plurimi precedenti di questa Corte [di Cassazione], consolidati nel tempo, idonei ad indirizzare adeguatamente il professionista e tali da escludere la complessità della questione stessa (Cassazione Civile, sentenza n. 16364 del 2015). La limitazione di responsabilità trova invece applicazione nelle ipotesi di interpretazione di questioni opinabili di particolare complessità, la cui obiettiva difficoltà sia desumibile anche dall'esito altalenante di giudizi sulla medesima (Cassazione Civile, ordinanza n. 33472 del 2022). In definitiva, l'art. 2236 c.c. rappresenta un'eccezione al regime ordinario di responsabilità, applicabile solo quando la prestazione richiede un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio e non invocabile per errori imputabili a negligenza, imperizia o scarsa conoscenza delle norme.

Ora, appare chiaro che il parametro della diligenza ben si presta a sanzionare usi impropri di sistemi di IA: il suo utilizzo senza controllare la presenza di eventuali allucinazioni, ma prima ancora la scelta di un mezzo improprio, si pone senz'altro in questo ambito.

3.2.2. Il nesso di causalità

La struttura obbligatoria propria della prestazione professionale forense determina profili applicativi peculiari in relazione all'accertamento del nesso causale. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la responsabilità dell'avvocato per inadempimento degli obblighi nascenti dalla diligenza professionale postula la verifica del rapporto di c.d. causalità ipotetica, che consiste nell'accertare che ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (come ribadito, confermando una sentenza d'appello di questo tenore, da Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 1025 del 16 gennaio 2025). Il criterio applicabile è quello della probabilità logica e statistica, dovendo il giudice accertare che l'attività professionale, se correttamente eseguita, avrebbe condotto al riconoscimento delle ragioni del cliente secondo uno standard minimo di certezza probabilistica. Tale valutazione prognostica si fonda sulla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".

La Cassazione civile, Sez. VI, ord. n. 2072 del 25 gennaio 2022, ha precisato che «il giudizio di probabilità attiene qui alla causalità: la condotta alternativa lecita avrebbe potuto evitare il danno con molta probabilità. Il che significa che la corte di merito ha ritenuto che, se si fosse agito in sede civile, probabilmente il danno si sarebbe evitato, *rectius*, il vantaggio sarebbe stato conseguito, dove è evidente che il giudizio di probabilità attiene al nesso di causa, non già all'ammontare del danno. Una volta affermato che il danno (*rectius*, il mancato guadagno) è dovuto, con molta probabilità, all'omissione dell'agente, il nesso di causalità deve dirsi accertato (regola del più probabile che non) ed il danno va risarcito interamente, secondo la regola del 'tutto o niente'».

Nel caso di impossibilità dell'iniziativa giudiziaria per negligenza del professionista, la Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 24007 del 6 settembre 2024 ha chiarito che «non è sufficiente infatti a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno. Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si allegghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dell'avvocato ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente».

Dal punto di vista del nesso causale, quindi, quanto al (cattivo) utilizzo di piattaforme d'intelligenza artificiale il punto è quello di provare – da parte dell'attore – che tale utilizzo abbia effettivamente provocato un esito diverso da quello sperato. Come facilmente intuibile, una prova – anche in questo caso – non facile, tant'è che la giurisprudenza sulla responsabilità dell'avvocato si è solitamente mossa attorno alle attività c.d. "rituali", ovvero routinarie e «in qualche modo vincolate»⁵⁵. Da questo punto di vista, com'è evidente, giocano solitamente un ruolo cruciale le scadenze processuali non rispettate; ebbene, se si considera che, come accennato *supra*, gli strumenti di IA agentica che sembrano destinati ad affermarsi possono essere chiamati a gestire proprio il monitoraggio di tali scadenze, non è difficile ipotizzare futuri scenari nei quali le piattaforme saranno (letteralmente...) chiamate in causa a questo proposito.

Uno spunto interessante può poi provenire dalla possibilità che un eccessivo affidarsi ad uno strumento di IA spinga a compiere – erroneamente – una valutazione esclusivamente "allo stato" delle cose e della situazione delle parti. Ciò alla luce di altra giurisprudenza, che afferma che «l'impossidenza del debitore contro il quale il professionista era stato incaricato di agire non interrompe il nesso di causalità tra l'inadempimento professionale e la perdita di denaro da parte del cliente, in quanto si dovevano considerare i diversi e possibili esiti di un titolo giudiziario esecutivo, che poteva essere azionato nel tempo, anche in relazione a eventuali mutamenti della situazione economica del debitore» (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26287 del 27 settembre 2025). Da questo punto di vista, quindi, almeno speculativamente si può immaginare un professionista che non sia spinto a compiere tali

⁵⁵ A. SERPETTI DI QUERCARA, *La responsabilità dell'avvocato: fattispecie più comuni*, in Id., F. Benatti (a cura di), *op.cit.*, 56.



valutazioni “malconsigliato” dall’IA che si trova davanti un incapiente; un caso particolare, certo, ma che spinge comunque alla riflessione.

3.2.3. Il danno risarcibile

Rispetto alla prova della negligenza e del nesso causale, l’aspetto del danno risarcibile appare meno influenzato dall’essere stato, in ipotesi, causato da un utilizzo improprio dell’IA.

La distribuzione dell’onere probatorio è stata delineata dalla giurisprudenza nei seguenti termini: «il cliente, il quale allegghi di avere subito un danno per l’inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; b) l’esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell’*an* e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti; c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno» (così il Tribunale civile Macerata sentenza n. 196 del 12 marzo 2025). Come ha specificato la già menzionata Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 2072 del 25 gennaio 2022, una volta accertato il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, il danno va risarcito interamente secondo la regola del “tutto o niente”: «accertato che X ha causato Y – e questo giudizio non richiede certezza ma probabilità – il danno è interamente posto a carico dell’agente e non già in proporzione alla asserita probabilità: altro discorso essendo quello relativo alla probabilità del danno (chance) che invece è spesso confuso con la probabilità del nesso causale».

Qui semmai il problema si sposta su chi possa in astratto pagare qualora si provi a rivalersi sulla piattaforma stessa di IA. Chiaramente qui il discorso porterebbe su altri argomenti che esulano dalla presente trattazione, ma la questione meriterà di certo di essere affrontata nel prossimo futuro anche per l’ambito qui ad oggetto⁵⁶, al netto comunque di quanto detto circa il dovere di diligenza che, comportando comunque l’attenta verifica, rende difficilmente immaginabile che un professionista vada esente da responsabilità. A tal proposito – ma anche questo abbisogna di una separata trattazione – un’altra partita che si apre è quella delle polizze assicurative professionali per gli avvocati: tra le clausole dovrà avere un rilievo crescente appunto l’utilizzo di sistemi di IA. Verosimilmente, almeno all’inizio saranno

⁵⁶ Si è peraltro, come è noto, alla vigilia della piena applicazione della Direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che ricomprende esplicitamente anche la responsabilità per i prodotti software basati sull’IA, dopo il ritiro di una proposta di direttiva a ciò specificamente dedicata. Su IA e responsabilità civile si veda, *ex professo*, A. BERTOLINI, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile. Problema, sistema, funzioni*, il Mulino, Bologna, 2024. È peraltro interessante segnalare che già oggi, nelle condizioni contrattuali di Aptus.ai già oggetto di analisi in questa sede, si legge quanto segue: «[c]on riferimento esclusivo al Contratto sottoscritto con i Clienti Enterprise, Aptus.AI ha sottoscritto un’assicurazione per la responsabilità civile professionale per tutta la durata del presente Contratto, con primaria compagnia. Tale polizza costituisce elemento essenziale del presente Contratto e il massimale della stessa ammonta a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00)».

clausole di esclusione ma – in prospettiva – anche quest’aspetto andrà in qualche modo “portato all’interno” della comune pratica forense, e come tale considerato anche in sede assicurativa.

In definitiva, la responsabilità professionale dell’avvocato si configura quale fattispecie complessa, che richiede la compresenza di tre elementi: la violazione del dovere di diligenza qualificata, il nesso di causalità ipotetica accertato secondo criteri probabilistici mediante giudizio controfattuale, e il danno effettivamente patito dal cliente, la cui prova rigorosa grava – peraltro – integralmente su quest’ultimo. L’utilizzo di sistemi di IA, come del resto di ogni altro mezzo, ben si presta ad integrare tali canoni “classici” come consolidati in giurisprudenza; e ciò anche a prescindere da ulteriori interventi regolatori primari di matrice interna, come la stessa legge del 2025.

3.3. Personalità dell’incarico e modelli organizzativi

Un altro aspetto sul quale riflettere è, piuttosto, l’inserirsi di queste nuove tecniche all’interno di un complessivo, necessario ripensamento della professione dal punto di vista del suo modello organizzativo. Com’è noto, la prestazione d’opera e l’appalto si distinguono soprattutto per chi realizza l’attività e come la realizza. Nell’appalto l’esecutore opera tipicamente come imprenditore: mette in campo una propria organizzazione di mezzi e risorse, coordina l’esecuzione e ne sopporta il rischio economico. Nel contratto d’opera, invece, la prestazione è resa senza subordinazione e dietro corrispettivo, ma si fonda in prevalenza sul lavoro personale del prestatore. Proprio perché manca una struttura organizzativa autonoma paragonabile a quella dell’appaltatore, si pone in ombra il versante dell’organizzazione dei mezzi: a maggior ragione nella prestazione d’opera intellettuale.

Piuttosto, ai sensi dell’art. 2232 c.c., posto che il «prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto», egli può tuttavia «valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione».

Tuttavia, ogni commentatore non manca di osservare che già ad oggi la professione sia profondamente cambiata, andando ad avvicinarsi molto, in casi numerosi e rilevanti, all’attività imprenditoriale⁵⁷, fino a far affermare, in un “classico” civilistico assai esplicito sul punto, che in casi come questi «il professionista non è imprenditore solo perché così dice la legge, in base ad una valutazione ispirata ad una tradizione storica che vuole i professionisti intellettuali assoggettati ad una disciplina diversa rispetto a quella dell’imprenditore». Infatti, il professionista intellettuale oggi «ben può presentare – e normalmente presenta – tutti i caratteri richiesti dall’art. 2082 c.c. per integrare la figura dell’“imprenditore”», e l’esempio che si porta è precisamente quello dell’avvocato che «svolge attività produttiva di un servizio:

⁵⁷ Cfr. F. BENATTI, *Le obbligazioni dell’avvocato*, in A. Serpetti di Querciara, Id. (a cura di), *op.cit.*, 2.



la consulenza ed assistenza legale; la svolge in modo non occasionale; la svolge secondo criteri di economicità; la svolge attraverso una propria organizzazione che, nelle strutture più articolate, nulla ha ormai da invidiare ad un'impresa di dimensioni medio-grandi, con decine di collaboratori, uffici in più sedi, attrezzature, ecc.»⁵⁸.

Eppure, il principio di personalità dell'incarico professionale forense continua a rappresentare il nucleo fondante della disciplina di cui alla l.n. 247 del 2012. L'art. 14, comma 2 stabilisce che «l'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale» e che «con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata». Dunque, per il successivo comma 3 «l'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti».

Sia chiaro: non s'intende certo prefigurare – men che meno auspicare – alcuna “soggettivizzazione” dell'IA⁵⁹, ma cogliendo la provocazione sopracitata del “praticante virtuale” appare interessante mostrare come, per giurisprudenza unanime, anche nel ben più tangibile caso di ausiliari o sostituti umani la responsabilità ricada sempre e comunque sul chi ha ricevuto il mandato. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 176 del 21 gennaio 2025, in una controversia relativa alla responsabilità dell'avvocato e della praticante per negligenze difensive, ha infatti precisato che «il praticante avvocato può legittimamente assumere l'obbligo di svolgere attività stragiudiziale rispondendo personalmente del relativo operato, ma non risponde dell'attività giudiziale ove il mandato alle liti sia stato rilasciato esclusivamente in favore di altro professionista abilitato». È semmai la distinzione tra attività stragiudiziale ed attività processuale ad assumere rilievo nella delimitazione della responsabilità del praticante; per contro, quando un'attività è svolta dal collaboratore quale mero portavoce del professionista originariamente incaricato, la responsabilità rimane concentrata su quest'ultimo. Come affermato dal Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 186 del 1° aprile 2025, il collaboratore di studio legale che intervenga su richiesta del titolare dello studio e quale suo portavoce non è destinatario di autonomo incarico professionale e difetta pertanto di legittimazione passiva in un'azione di responsabilità professionale, dovendo quest'ultima essere ricondotta esclusivamente al professionista che ha ricevuto l'incarico.

Anche nel diverso caso dei sostituti processuali, l'enfasi è sulla responsabilità di chi è titolare del mandato. L'art. 14, comma 2, della legge n. 247 del 2012 dispone infatti che «gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta», ma il successivo comma 3 ribadisce che «l'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti». La giurisprudenza ha distinto il profilo processuale da quello

⁵⁸ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXVI ed., Giuffrè, Milano, 2023, 1016.

⁵⁹ Ritenendo invece del tutto condivisibile la prospettiva di G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?* Il Mulino, Bologna, 2024, come enunciata in particolare nel suo Cap. III.

sostanziale. La Cassazione civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 289 del 25 maggio 1999 ha affermato che il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo senza aver ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale *longa manus* di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso. Tale principio è stato richiamato dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2209 del 20 giugno 2025, secondo cui in caso di delega da parte del difensore incaricato dal cliente ad un collega al fine di farsi sostituire in udienza ed in assenza di mandato del cliente al sostituto, quest'ultimo agisce quale *longa manus* del difensore sostituito, al quale è riconducibile l'attività processuale svolta dal sostituto. Anche per la responsabilità da sostituzione processuale rimane, peraltro, fermo l'onere di prova del nesso causale tra la condotta e il danno. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8678 del 22 maggio 2024, in un giudizio instaurato dall'avvocato che aveva risarcito la propria cliente per un errore del sostituto processuale, ha affermato che l'accertamento della negligenza nella condotta processuale non è sufficiente per l'accoglimento della domanda risarcitoria quando il cliente non abbia provato, mediante un giudizio prognostico positivo, che una diversa e corretta condotta del professionista avrebbe determinato con ragionevole probabilità l'accoglimento della domanda nel giudizio originario. La sentenza ha escluso la responsabilità pur riconoscendo una parziale negligenza del sostituto, atteso che non era stato dimostrato che l'espletamento dell'attività istruttoria omessa avrebbe avuto esito favorevole.

Il punto, quindi, è che ancora l'ordinamento appare legato a un'immagine dell'avvocato tendenzialmente "solista"⁶⁰ e che svolge la professione con uso di ben pochi mezzi esterni rispetto alla sua stessa intelligenza. Questo è il contesto nel quale è necessario inserire ogni ragionamento su nuove forme di controllo e responsabilità per piattaforme di IA, e per così dire delle due l'una: o si conserva una visione dell'avvocato astratta ed indifferente ai mezzi utilizzati, e allora l'IA non può essere l'eccezione resa visibile rispetto a qualunque altro strumento che si situi al di fuori del suo proprio "intelletto", dalle banche dati ai collaboratori ai programmi di videoscrittura; oppure si affronta nel suo complesso la figura di un professionista che essenzialmente organizza strumenti e lavoro proprio e altrui, e dunque l'attenzione per la *compliance* rispetto agli strumenti di IA ben può trovare posto accanto a quella relativa agli altri.

⁶⁰ Riprendendo un'espressione usata del Presidente del CNF, Avv. Francesco Greco, in un [comunicato del 26 novembre 2025](#). Naturalmente, ciò senza dimenticare i passi avanti compiuti per il riconoscimento – pur contrastato – della professione svolta in forma associata: si veda in proposito l'ampia ricostruzione in G. MUSOLINO, *La responsabilità del notaio e dell'avvocato*, Giuffrè, Milano, 2023, 38 ss. Cfr., anche in prospettiva comparata, M.P. MANTOVANI, *La professione forense esercitata in forma comune*, in R. Favale (a cura di), *La responsabilità civile del professionista forense*, Cedam, Padova, 2011, 271 ss. Peraltro, nella legge delega di riforma della professione forense attualmente in discussione alla Camera, uno dei punti più interessanti (e controversi) appare proprio quello della disciplina della professione in forma associata (A.C. n. 2629).



4. Conclusioni

Come si è cercato di dimostrare in questa pur breve panoramica, l'impiego dell'IA nella professione forense interseca – ma raramente crea – temi rilevanti quanto all'esercizio concreto della professione stessa.

L'innovazione organizzativa non può non essere letta come proiezione dell'autonomia professionale. Al contempo, l'uso di strumenti che incidono su ricerca, strategia e redazione tocca il nucleo della difesa: il diritto di difesa e le garanzie del giusto processo presuppongono che le scelte difensive restino imputabili al professionista e controllabili secondo razionalità e trasparenza argomentativa.

Ciò implica allo stato – è evidente, ma va ribadito – un'attenzione costante alle procedure interne allo studio legale, anche di minime dimensioni: verifica delle citazioni e delle fonti, controllo incrociato su fonti ufficiali, revisione delle bozze e tracciamento interno delle fasi di lavoro. Come si è visto, oltre alla normativa gli stessi fornitori dei servizi convergono su tale punto. L'*output* va trattato come ipotesi di lavoro e non come verità; le prime emersioni giurisprudenziali mostrano già ad oggi un florilegio di fallimenti da evitare.

Tuttavia, anche in prospettiva di ricerche ulteriori, preme sottolineare come non vi siano solo i rischi relativi all'*output*, per quanto risultino al momento i più vistosi (e suggestivi). Non solo: come si è detto, si profila all'orizzonte una convergenza di più strumenti utili al professionista all'interno di un unico agente IA, che a fronte di obiettivi anche ampi è chiamato a compiere scelte sugli strumenti da usare. Questo pone ovviamente problemi ulteriori quanto alla trasparenza delle procedure interne appena citate, ma al contempo deve far spostare l'attenzione dal singolo *prompt* maldestro o dagli ormai "soliti" precedenti allucinati – peraltro destinati a ridursi ad opera degli stessi agenti IA più avanzati – verso problemi ulteriori, più ampi e come tali più preoccupanti se ignorati.

In primo luogo, sul versante della riservatezza, la tutela delle comunicazioni e della persona stessa esige la protezione del dato e del segreto professionale, il che deve tradursi quantomeno in minimizzazione dei dati conferiti, controllo della filiera (*provider*, *hosting*, subfornitori) e tracciabilità delle operazioni. La gestione dei dati deve rappresentare un elemento costitutivo dell'adozione delle piattaforme per la professione: fascicoli digitali e analisi dei documenti presuppongono scelte di minimizzazione, anonimizzazione e valutazioni sul regime di *retention* e *training* dichiarato. Ne va – come si è detto – della diligenza professionale.

Ciò comporta un duplice profilo di particolare delicatezza, che investe direttamente tanto la conformità al GDPR quanto la sicurezza cibernetica delle infrastrutture utilizzate. L'avvocato che ricorra a piattaforme di intelligenza artificiale non può preoccuparsi solo dell'efficienza dello strumento, ma deve interrogarsi sulla liceità del trattamento dei dati

immessi e in generale sui requisiti previsti dal GDPR stesso⁶¹. Deve essere posto con forza, ed in ogni sede, il punto cruciale dell'anonimizzazione dei documenti conferiti per evitare trattamenti di dati non necessari.

Parallelamente, il tema della cybersicurezza assume rilievo non meramente tecnico, ma gravido di potenziali conseguenze giuridiche: la vulnerabilità delle piattaforme, il rischio di accessi abusivi, *data breach* o utilizzi impropri dei dataset incidono direttamente sulla tutela del diritto di difesa e sulla stessa affidabilità dell'attività professionale. Ne deriva che l'adozione di strumenti di IA, specie in ambito forense, esige un livello di diligenza dal punto di vista dell'uso degli strumenti qui ad oggetto ormai inseparabile dalla "classica" diligenza professionale richiesta all'avvocato.

In queste prospettive, assume rilievo crescente anche la conformazione delle piattaforme – tanto commerciali quanto, come si è detto, eventualmente sviluppate "in house" da studi professionali di maggiori dimensioni o di particolare *expertise* tecnica – agli standard internazionali di sicurezza delle informazioni, gestione della *privacy* e *governance* dell'IA. Il riferimento più immediato è alle norme tecniche ISO⁶², ed in particolare alla ISO/IEC 27001, relativa ai sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, oggi considerata il principale parametro organizzativo per la *governance* del rischio informatico. Naturalmente la ISO/IEC 27001 non rende di per sé una piattaforma "sicura", ma costringe a ragionare in termini di sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Le norme tecniche dedicate al *cloud*, come la ISO/IEC 27017 e la 27018, assumono a loro volta rilievo proprio perché molte piattaforme di IA funzionano su infrastrutture distribuite o *provider* esterni, e spesso – peraltro – non sono percepite come tali dall'utente. La ISO/IEC 27701 aggiunge il profilo della gestione delle informazioni personali, mentre la ISO/IEC 42001, dedicata ai sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale, segnala il tentativo di portare anche l'IA entro procedure di *governance*, valutazione del rischio e controllo del ciclo di vita.

Tali standard, pur non esauendo ovviamente gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e statale, offrono almeno un lessico tecnico-organizzativo comune con cui misurare la serietà delle soluzioni adottate, in un contesto nel quale la sicurezza dichiarata rischia

⁶¹ Specificamente sul rapporto tra *AI Act* e GDPR, di recente si veda H. M. HOLTZ e J. LEDENDAL, *AI data governance – overlaps between the AI Act and the GDPR*, in [Law, Innovation and Technology](#), 2026. Più in generale, sul perimetro di applicazione dell'*AI Act* e sul suo rapporto con la *governance* dei dati si rimanda a G. VACIAGO, *Commento all'art. 2* e M. HYERACI, *Commento all'art. 10*, in P. Perri, G. Vaciago e G. Ziccardi (a cura di), *Commentario*, cit., 42 ss. e 197 ss.

In precedenza, inserisce tra le «nuove fattispecie di responsabilità» dell'avvocato anche quelle relative a gestione dei dati e sicurezza cibernetica già A. SERPETTI DI QUERCARA, *Nuove fattispecie di responsabilità*, in Id. e F. Benatti (a cura di), *op. cit.*, 77 ss.

⁶² Com'è noto, le norme ISO sono standard tecnici elaborati nell'ambito di organismi privati di normazione internazionale, sulla base di procedure partecipate che coinvolgono esperti, operatori del settore, istituzioni e organismi nazionali di standardizzazione, al fine di definire criteri condivisi e uniformi di organizzazione e gestione. Per una contestualizzazione dal punto di vista giuspubblicistico, si rimanda ad A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, in part. 29 ss.



altrimenti di restare una formula generica. Sicurezza che in questo caso, va ribadito, dà sostanza al segreto professionale e al diritto alla protezione dei dati nell'ambito della giustizia, il che – come si è cercato qui di dimostrare – ridonda inevitabilmente sulle garanzie costituzionali che presidiano l'esercizio del diritto di difesa.

Tuttavia, preme sottolinearlo, ogni *policy* di carattere interno alle organizzazioni deve accompagnare l'utilizzo degli strumenti che sono percepiti come di fatto più utili, puntando ad una loro architettura *compliant* e ad un loro uso consapevole. Se le garanzie di sicurezza vengono percepite come d'ostacolo ad una risposta agevole o se, ancor peggio, costringono all'uso di uno strumento la cui percezione non è positiva, data la facile reperibilità di mezzi alternativi la risposta non potrà che essere quella dell'uso "in ombra" dell'IA, a quel punto al di fuori di ogni regola interna. Il concetto ha già una sua teorizzazione: «*[the] deployment and usage of AI tools, models, or systems by employees of an organization without explicit endorsement, supervision, or management by IT and cyber security departments is defined as Shadow AI*»⁶³. Occorre dunque tenere presente questa ulteriore problematica, almeno potenziale, che però può vanificare tutto quel che un regolatore – pur benintenzionato – può raggiungere, e fatalmente compromettere ogni aspetto di tutela dei dati e di sicurezza informatica⁶⁴. Sebbene il tema sia diverso e richieda una trattazione autonoma, merita almeno un cenno conclusivo anche l'eventualità dell'utilizzo degli strumenti qui trattati da parte dei clienti stessi, o più in generale da parte di soggetti privi di formazione giuridica. Come si è visto, tendenzialmente i fornitori cercano di delimitare tramite i contratti la platea degli utenti, riservando il servizio a professionisti, operatori o comunque soggetti in grado di valutare criticamente gli *output*. Resta però evidente la difficoltà di verificare, nella pratica, chi utilizzi effettivamente questi strumenti e con quale consapevolezza. Già oggi, l'avvocato si trova spesso a dover spiegare al cliente perché la risposta ottenuta da un *chatbot* generalista non sia corretta, non sia pertinente al caso concreto o magari trascuri elementi decisivi; è agevole immaginare che tale difficoltà aumenti ove il cliente si presenti munito di risposte provenienti da piattaforme percepite come "giuridiche" o comunque specializzate. In questa prospettiva, l'intelligenza artificiale generativa può incidere sullo stesso modello tradizionale dell'avvocatura; il rischio, allora, non è solo quello dell'errore tecnico dell'*output*, ma anche quello di un affidamento improprio da parte dell'utente, tanto più insidioso quando la risposta appaia ordinata, plausibile e linguisticamente persuasiva. Questo profilo, pur non potendo essere affrontato qui in modo compiuto, conferma che il tema dell'intelligenza artificiale nella professione forense non riguarda soltanto l'organizzazione interna dello studio o la responsabilità dell'avvocato che se ne avvale, ma investe anche il

⁶³ D. PUTHAL *et al.*, *Shadow AI: Cyber Security Implications, Opportunities and Challenges in the Unseen Frontier*, in [SN Computer Science](#), n. 6/2025, 404.

⁶⁴ Ivi, in part. 405 ss., per un ampio catalogo dei rischi.

modo in cui il cliente costruisce le proprie aspettative, formula le proprie pretese e si rapporta alla consulenza professionale⁶⁵.

In chiusura, si dà conto di un'ulteriore evoluzione per quanto riguarda gli avvocati italiani, evoluzione però ancora ai suoi primi passi. Infatti, con delibera n. 1003 del 20 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale Forense ha avviato una procedura aperta per l'affidamento, in tre lotti, di servizi di intelligenza artificiale destinati all'avvocatura. L'iniziativa mira a mettere a disposizione di avvocati e praticanti strumenti per la ricerca giuridica, la redazione e l'analisi documentale (lotto 1), la gestione operativa dello studio (lotto 2), nonché attività di *due diligence* e *compliance* (lotto 3). Il modello prescelto è quello della convenzione: il CNF bandisce e gestisce la gara, stipula le convenzioni con gli aggiudicatari e vigila sull'esecuzione, mentre i singoli professionisti potranno aderire liberamente ai servizi sostenendone direttamente il costo. La delibera ha quindi approvato gli atti di gara, nominato il RUP e disposto la pubblicazione del bando e degli allegati secondo le forme previste dal Codice dei contratti pubblici. Al momento di licenziare questo scritto si sono chiusi i termini per le domande di partecipazione alla gara. Negli atti della gara stessa si specifica che l'erogazione dei servizi di intelligenza artificiale per l'avvocatura è subordinata a garanzie inderogabili di protezione dei dati e sicurezza, concepite in funzione della particolare sensibilità delle informazioni trattate e del segreto professionale. In particolare, è previsto il divieto assoluto di utilizzare dati, documenti e informazioni conferiti dagli avvocati per l'addestramento, il miglioramento o l'ottimizzazione dei modelli di IA; è previsto che il trattamento avvenga esclusivamente all'interno dell'Unione europea, senza trasferimenti extra-UE neppure per finalità tecniche o manutentive, oltre all'assicurazione della segregazione logica e fisica dei dati e degli *output*, sia a livello di servizio sia per singolo utente. A tali presidi si affiancano la piena conformità al GDPR, la redazione di una valutazione d'impatto ex art. 35, l'adozione di crittografia *end-to-end*, l'autenticazione multi-fattore, log di audit immutabili, backup automatici e per tutti i lotti si richiede l'adesione agli standard di sicurezza ISO 27001, 27017 e 27018 (mentre l'adesione alla ISO/IEC 42001 è criterio premiale per l'affidamento).

Dal punto di vista dell'architettura software richiesta si va quindi nella direzione qui auspicata: saranno gli esiti della gara – e poi il successo in termini di adesioni alla convenzione – a determinare quanto l'operazione inciderà sull'avvocatura italiana.

⁶⁵ Si rimanda, per tutti questi aspetti, alle condivisibili affermazioni ed ai riferimenti ulteriori di P. COMOGLIO, *AI Act e consulenza legale online*, [cit.](#), in part. 277 ss.